

Avvertenza

In seguito a decisioni ed avvenimenti politici intervenuti dopo l'entrata in vigore del Trattato, alcune modifiche sono state apportate al testo del medesimo.

Il lettore troverà qui appresso queste modifiche, enumerate in ordine cronologico, come pure l'indicazione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale le modifiche al Trattato sono state pubblicate.

I plenipotenziari designati dai Capi di Stato dei sei Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti a Bruxelles il 13 novembre 1962 in Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri per la revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, a norma dell'articolo 236, hanno adottato i testi seguenti :

— Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, per rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale d'associazione definito nella IV parte del Trattato,

— Protocollo sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi e allegato al protocollo.

La Convenzione e il Protocollo summenzionati sono entrati in vigore il 1° ottobre 1964, conformemente all'articolo 3 della Convenzione stessa. Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 150 del 1° ottobre 1964.

La IV parte del Trattato e le disposizioni ad essa attinenti sono state rese applicabili anche al Surinam, con effetto dal 1° settembre 1962 mediante il deposito di un atto addizionale del Regno dei Paesi Bassi, a complemento del suo strumento di ratifica.

In seguito all'accesso all'indipendenza di un determinato numero di paesi e territori che figurano nell'elenco di cui all'Allegato IV, una « Convenzione d'associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità », firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963, è entrata in vigore il 1° luglio 1964. Il testo della Convenzione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 93 dell'11 giugno 1964.

I plenipotenziari designati dai Capi di Stato dei sei Stati membri, riuniti a Bruxelles, in data 8 aprile 1965, hanno adottato il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Questo Trattato, entrato in vigore il 1° luglio 1967, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 152 del 13 luglio 1967.

Sempre in data 8 aprile 1965, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno adottato parallelamente una decisione relativa all'insediamento provvisorio di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità.

La decisione, entrata in vigore contemporaneamente al Trattato, è stata pubblicata altresì nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 152 del 13 luglio 1967.

TRATTATO

che istituisce la

Comunità Economica

Europea

e documenti allegati

INDICE

I. Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea . .	3
II. Protocolli sui Privilegi e sulle Immunità e sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea . .	289
III. Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità Europee	319
IV. Atto finale della Conferenza intergovernativa per il Mercato Comune e l'Euratom	331

TRATTATO

che istituisce la

Comunità Economica

Europea

SOMMARIO

PREAMBOLO	11
PARTE PRIMA. — PRINCIPI	13
PARTE SECONDA. — FONDAMENTI DELLA COMUNITÀ	
<i>Titolo I. — LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI</i>	21
<i>Capo 1. — Unione doganale</i>	25
<i>Sezione prima: Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri...</i>	25
<i>Sezione seconda: Fissazione della tariffa doganale comune</i>	28
<i>Capo 2. — Abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri</i>	34
<i>Titolo II. — AGRICOLTURA</i>	39
<i>Titolo III. — LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI</i>	
<i>Capo 1. — I lavoratori</i>	51
<i>Capo 2. — Il diritto di stabilimento</i>	53
<i>Capo 3. — I servizi</i>	57
<i>Capo 4. — I capitali</i>	60
<i>Titolo IV. — I TRASPORTI</i>	63

PARTE TERZA. — POLITICA DELLA COMUNITÀ

Titolo I. — NORME COMUNI:

Capo 1. — Regole di concorrenza

Sezione prima: Regole applicabili alle imprese 73

Sezione seconda: Pratiche di dumping 76

Sezione terza: Aiuti concessi dagli Stati 77

Capo 2. — Disposizioni fiscali 80

Capo 3. — Ravvicinamento delle legislazioni 82

Titolo II. — POLITICA ECONOMICA:

Capo 1. — Politica di congiuntura 87

Capo 2. — Bilancia dei pagamenti 88

Capo 3. — Politica commerciale 92

Titolo III. — POLITICA SOCIALE:

Capo 1. — Disposizioni sociali 99

Capo 2. — Il Fondo sociale europeo 102

Titolo IV. — LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 105

PARTE QUARTA. — ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE 109

PARTE QUINTA. — LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

Titolo I. — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI:

Capo 1. — Le istituzioni

Sezione prima: L'Assemblea 119

Sezione seconda: Il Consiglio 121

Sezione terza: La Commissione 124

Sezione quarta: La Corte di Giustizia 127

Capo 2. — Disposizioni comuni a più istituzioni 134

Capo 3. — Il Comitato economico e sociale 136

Titolo II. — DISPOSIZIONI FINANZIARIE 139

PARTE SESTA. — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 147

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI 159

DISPOSIZIONI FINALI 163

ALLEGATI

I. — ELENCHI:

<i>Allegato I.</i> — Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20 del Trattato	171
<i>Allegato II.</i> — Elenco previsto dall'articolo 38 del Trattato	205
<i>Allegato III.</i> — Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'articolo 106 del Trattato	209
<i>Allegato IV.</i> — Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del Trattato	213

II. — PROTOCOLLI:

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	217
PROTOCOLLO RELATIVO AL COMMERCIO INTERNO-TEDESCO E AI PROBLEMI CHE VI SI CONNETTONO	235
PROTOCOLLO RELATIVO A TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA FRANCIA	239
PROTOCOLLO CONCERNENTE L'ITALIA	245
PROTOCOLLO CONCERNENTE IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO	249
PROTOCOLLO RELATIVO ALLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DA TALUNI PAESI CHE DENEFIKIANO DI UN REGIME PARTICOLARE ALL'IMPORTAZIONE IN UNO DEGLI STATI MEMBRI	253
PROTOCOLLO RELATIVO AL REGIME DA APPLICARE AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO NEI CONFRONTI DELL'ALGERIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE DELLA REPUBBLICA FRANCESE	257
PROTOCOLLO CONCERNENTE GLI OLI MINERALI E TALUNI LORO DERIVATI	261
PROTOCOLLO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ALLE PARTI NON EUROPEE DEL REGNO DEI PAESI BASSI	265

III. — CONVENZIONE:

CONVENZIONE D'APPLICAZIONE RELATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ALLA COMUNITÀ	271
PROTOCOLLO RELATIVO AL CONTINGENTE TARIFFARIO PER LE IMPORTAZIONI DI BANANE	281
PROTOCOLLO RELATIVO AL CONTINGENTE TARIFFARIO PER LE IMPORTAZIONI DI CAFFÈ VERDE	285

TRATTATO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DETERMINATI a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei,

DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,

ASSEGNAVANO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone una azione concertata intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite.

DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite,

RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perchè si associno al loro sforzo,

HANNO DECISO di creare una Comunità Economica Europea e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli Affari esteri;

S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale;

S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

S. E. Christian PINEAU, Ministro degli Affari esteri;

S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri;

S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli Affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO

S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli Affari esteri;

S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri;

S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa.

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

PARTE PRIMA

P r i n c i p î

ARTICOLO 1

Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

ARTICOLO 2

La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.

ARTICOLO 3

Ai fini enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunità importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:

a) l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente,

b) l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi,

c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali,

d) l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura,

e) l'instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti,

f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune,

g) l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti,

h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune,

i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita,

j) l'istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare l'espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse,

k) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 4

1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da

- un'ASSEMBLEA;
- un CONSIGLIO;
- una COMMISSIONE;
- una CORTE DI GIUSTIZIA.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un *Comitato economico e sociale* che svolge funzioni consultive.

ARTICOLO 5

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato.

ARTICOLO 6

1. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le istituzioni della Comunità, coordinano le rispettive politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato.

2. Le istituzioni della Comunità vigilano a che non sia compromessa la stabilità finanziaria interna ed esterna degli Stati membri.

ARTICOLO 7

Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.

ARTICOLO 8

1. Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni.

Il periodo transitorio è diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata può essere modificata alle condizioni previste qui di seguito.

2. Per ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme.

3. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa è condizionato alla constatazione che l'essenziale degli obiettivi, specificatamente fissati dal presente Trattato per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e procedure previste dal Trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti.

Tale constatazione è effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che delibera all'unanimità sulla relazione della Commissione. Tuttavia, l'unanimità non può essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere il mancato adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un anno.

— Alla fine del quinto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio alle stesse condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un altro anno.

Alla fine del sesto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione.

4. Nel termine di un mese da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri, hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la cui decisione è vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunità. Detto organo arbitrale è composto di tre membri designati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di Giustizia entro un nuovo termine di un mese.

L'organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente.

Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di cui all'ultimo comma del paragrafo 3.

5. La seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtù di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

6. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di prolungare il periodo transitorio al di là di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato.

7. Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal presente Trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune.

PARTE SECONDA

Fondamenti della Comunità

TITOLO I

Libera circolazione delle merci

ARTICOLO 9

1. La Comunità è fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

2. Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri, e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

ARTICOLO 10

1. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

2. La Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, avendo riguardo alla necessità di attenuare, quanto più è possibile, le formalità imposte al commercio.

Entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Commissione determina le disposizioni applicabili, nel traffico tra Stati membri, alle merci originarie da un altro Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali nè alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

Nello stabilire tali disposizioni, la Commissione prende in considerazione le norme previste per l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunità e per la progressiva applicazione della tariffa doganale comune.

ARTICOLO 11

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a consentire ai governi l'esecuzione, nei termini stabiliti, degli obblighi loro incombenti in materia di dazi doganali in virtù del presente Trattato

Capo I

UNIONE DOGANALE

Sesione prima

Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri

ARTICOLO 12

Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci.

ARTICOLO 13

1. I dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente aboliti ad opera di questi, durante il periodo transitorio, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15.

2. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente abolite ad opera di questi, durante il periodo transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione. Essa s'ispira alle norme previste dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del citato paragrafo 2.

ARTICOLO 14

1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni è costituito dal dazio applicato al 1° gennaio 1957.

2. Il ritmo delle riduzioni è determinato come segue:

a) durante la prima tappa, si opera la prima riduzione un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato; la seconda diciotto mesi dopo; la terza alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato;

b) durante la seconda tappa, si opera una riduzione diciotto mesi dopo l'inizio di tale tappa; una seconda riduzione a diciotto mesi dalla precedente; si opera una terza riduzione un anno dopo;

c) le riduzioni ancora da realizzare sono applicate durante la terza tappa; il ritmo di tali riduzioni è determinato, mediante direttive, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. Al momento della prima riduzione, gli Stati membri mettono in vigore tra loro, sui singoli prodotti, un dazio uguale al dazio di base diminuito del 10%.

Ad ogni ulteriore riduzione, ogni Stato membro deve abbassare l'insieme dei suoi dazi in modo che il gettito totale dei dazi doganali, qual'è definito dal paragrafo 4, sia diminuito del 10%, restando inteso che la riduzione per ogni prodotto deve essere almeno pari al 5 % del dazio di base.

Tuttavia, per i prodotti sui quali gravi un dazio ancora superiore al 30 %, ogni riduzione deve essere almeno pari al 10 % del dazio di base.

4. Per ogni Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui al paragrafo 3 si calcola moltiplicando i dazi di base per il valore delle importazioni effettuate in provenienza dagli altri Stati membri durante l'anno 1956.

5. I problemi particolari sollevati dall'applicazione dei paragrafi precedenti sono regolati mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

6. Gli Stati membri rendono conto alla Commissione delle modalità seguite nell'applicazione delle norme summenzionate per la riduzione dei dazi. Essi procurano di ottenere che la riduzione applicata ai dazi per i singoli prodotti raggiunga:

- almeno il 25 % del dazio di base, al termine della prima tappa;
- almeno il 50 % del dazio di base, al termine della seconda tappa.

La Commissione rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio, possa essere compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 13 e delle percentuali fissate dal presente paragrafo.

7. Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 15

1. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione.

2. Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto all'articolo 14, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.

ARTICOLO 16

Gli Stati membri aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

ARTICOLO 17

1. Le disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. Tuttavia, questi dazi non sono presi in considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali nè per quello dell'abbassamento dell'insieme dei dazi, di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4.

Tali dazi sono abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il 10 % dei dazi di base. Gli Stati membri possono ridurli secondo un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 14.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, i loro dazi doganali di carattere fiscale.

3. Gli Stati membri conservano la facoltà di sostituire tali dazi con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 95.

4. Quando la Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficoltà, essa autorizza lo Stato in questione a mantenere tale dazio, semprechè lo Stato lo abolisca al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Trattato. L'autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato.

Serzione seconda

Fissazione della tariffa doganale comune

ARTICOLO 18

Gli Stati membri si dichiarano disposti a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli intralci agli scambi, mediante la conclusione di accordi intesi, su di una base di reciprocità e di mutuo vantaggio, a ridurre i dazi doganali al disotto del livello generale che sarebbe consentito agli Stati stessi dall'istituzione di una unione doganale tra loro.

ARTICOLO 19

1. Alle condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunità.

2. I dazi considerati per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1° gennaio 1957.

Tuttavia, per quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad esclusione della riduzione temporanea del 10 %. Inoltre, per le voci ove tale tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest'ultimo al dazio applicato testè definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10 %. Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato così definito di oltre il 10 %, per il calcolo della media aritmetica viene considerato quest'ultimo, maggiorato del 10 %.

Per quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco A, i dazi ivi contemplati sono sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica.

3. I dazi della tariffa doganale comune non possono essere superiori al:

a) 3 % per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco B,

b) 10 % per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco C,

c) 15 % per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco D,

d) 25 % per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco E; quando per tali prodotti la tariffa dei paesi del Benelux stabilisca un dazio non superiore al 3 %, tale dazio è portato al 12 % per il calcolo della media aritmetica.

4. L'elenco F stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati.

5. Gli elenchi delle posizioni tariffarie di cui al presente articolo e all'articolo 20 costituiscono l'oggetto dell'allegato I del presente Trattato.

ARTICOLO 20

I dazi applicabili sui prodotti dell'elenco G sono stabiliti mediante negoziati fra gli Stati membri. Ogni Stato membro può aggiungere altri prodotti a tale elenco nel limite del 2 % del valore totale delle sue importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'anno 1956.

La Commissione prende ogni opportuna iniziativa perchè tali negoziati vengano intrapresi prima della fine del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato e conclusi non oltre la fine della prima tappa.

Qualora, per determinati prodotti, non fosse raggiunto un accordo nei termini suddetti, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità fino al termine della seconda tappa ed in seguito a maggioranza qualificata, stabilisce i dazi della tariffa doganale comune.

ARTICOLO 21

1. Le difficoltà tecniche che potrebbero presentarsi nell'applicazione degli articoli 19 e 20 sono regolate, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Entro la fine della prima tappa, o al più tardi al momento di fissare i dazi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide i ritocchi che l'armonia interna della tariffa doganale comune richiede in seguito all'applicazione delle norme di cui agli articoli 19 e 20, avendo particolare riguardo al grado di lavorazione delle varie merci cui la tariffa stessa va applicata.

ARTICOLO 22

La Commissione, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, determina in quale misura i dazi doganali di carattere fiscale, contemplati dall'articolo 17, paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione per il calcolo della media aritmetica prevista dall'articolo 19, paragrafo 1. La Commissione tiene conto dell'aspetto protettivo che tali dazi possono avere.

Non più tardi di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro può domandare, per il prodotto di cui trattasi, l'applicazione della procedura contemplata dall'articolo 20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite previsto dall'articolo stesso.

ARTICOLO 23

1. Ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi secondo le modalità seguenti:

a) per le posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1° gennaio 1957 non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dei dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato;

b) negli altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30 % lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1° gennaio 1957 e quello della tariffa doganale comune;

c) tale scarto è nuovamente ridotto del 30 % alla fine della seconda tappa;

d) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro applica, entro sei mesi dacchè il Consiglio ha deliberato conformemente all'articolo 20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del presente paragrafo.

2. Lo Stato membro che ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, è dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di validità di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo precedente.

3. La tariffa doganale comune è integralmente applicata al più tardi allo spirare del periodo transitorio.

ARTICOLO 24

Per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 23.

ARTICOLO 25

1. Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi B, C e D non è sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro, e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio a favore dello Stato membro interessato.

Tali contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

2. Per quanto riguarda i prodotti dell'elenco E come pure quelli dell'elenco G i cui tassi saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 20, terzo comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente Trattato, la Commissione può autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero può concedere a suo favore contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, semprechè non abbiano a risulterne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.

4. La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 26

La Commissione può autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari difficoltà, a differire l'abbassamento o l'aumento da effettuare in virtù dell'articolo 23, per i dazi di talune posizioni della sua tariffa.

L'autorizzazione non potrà essere accordata che per un periodo limitato, e soltanto per un insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo Stato in questione più del 5 % del valore delle importazioni dallo stesso effettuate in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici.

ARTICOLO 27

Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale. La Commissione rivolge agli Stati membri a tal fine tutte le raccomandazioni del caso.

ARTICOLO 28

Qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è decisa dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Tuttavia, dopo la fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere modificazioni o sospensioni non superiori al 20 % del tasso di ogni dazio, per un periodo massimo di sei mesi. Tali modificazioni o sospensioni non possono essere prorogate alle stesse condizioni che per un secondo periodo di sei mesi.

ARTICOLO 29

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati a sensi della presente sezione, la Commissione s'ispira:

a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,

b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,

c) alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,

d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità.

Capo 2

ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI

ARTICOLO 30

Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonchè qualsiasi misura di effetto equivalente.

ARTICOLO 31

Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.

Tuttavia, tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi così notificati sono consolidati fra gli Stati membri.

ARTICOLO 32

Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Tali contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalità qui di seguito definite.

ARTICOLO 33

1. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ciascuno degli Stati membri trasforma i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri.

Alla stessa data, gli Stati membri aumentano l'insieme dei contingenti globali così determinati in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il 20 % del loro valore totale. Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i singoli prodotti è aumentato del 10 % almeno.

Ogni anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni, rispetto all'anno precedente.

Si opera il quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato; il quinto, un anno dopo l'inizio della seconda tappa.

2. Quando, per un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 3 % della produzione nazionale dello Stato in questione, un contingente pari al 3 % almeno di tale produzione sarà stabilito al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. Il contingente è portato al 4 % dopo il secondo anno, al 5 % dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15 % almeno.

Qualora non esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni, determina un contingente adeguato.

3. Alla fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20 % della produzione nazionale.

4. Quando la Commissione constati con una decisione che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto, tale contingente globale non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato membro abolisce il contingentamento di tale prodotto.

5. Per i contingenti che rappresentino più del 20 % della produzione nazionale del prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può abbassare la percentuale minima del 10 % prescritta dal paragrafo 1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo di un accrescimento annuale del 20 % del valore complessivo dei contingenti globali.

6. Gli Stati membri che siano andati oltre quanto era loro obbligo nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica in data 14 gennaio 1955, sono autorizzati a considerare l'ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell'aumento complessivo annuo del 20 % previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo è sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione.

7. Mediante direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

8. Qualora la Commissione constati che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente di assicurare il carattere graduale dell'eliminazione di cui all'articolo 32, comma secondo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la prima fase e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procedere all'aumento delle percentuali stabilite.

ARTICOLO 34

1. Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

2. Gli Stati membri aboliscono, al più tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 35

Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati interessati.

ARTICOLO 36

Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

ARTICOLO 37

1. Gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, *de jure* o *de facto*, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1, o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Il ritmo delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 inclusi.

Qualora un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in più Stati membri a un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione può autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui essa determina le condizioni e modalità, fino a quando non sia stato realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1.

4. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie.

5. D'altra parte, gli obblighi degli Stati membri sussistono solo in quanto compatibili con gli accordi internazionali esistenti.

6. La Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo.

TITOLO II

Agricoltura

ARTICOLO 38

1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri.

ARTICOLO 39

1. Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera,

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,

c) stabilizzare i mercati,

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

- a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

ARTICOLO 40

1. Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al più tardi alla fine di tale periodo.

2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39, sarà creata una organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- a) regole comuni in materia di concorrenza,
- b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
- c) una organizzazione europea del mercato.

3. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

4. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli d'orientamento e di garanzia.

ARTICOLO 41

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,

b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

ARTICOLO 42

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

ARTICOLO 43

1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il Trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.

2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, delle

proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme d'organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

Su proposta della Commissione, previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.

3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 2, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di una organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi, garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.

ARTICOLO 44

1. Nel corso del periodo transitorio, semprechè la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39, ciascuno Stato membro ha facoltà di applicare per determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti, in misura che non ostacoli l'espandersi del volume degli scambi previsti dall'articolo 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere:

— temporaneamente sospese o ridotte,

— ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.

2. I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, nè ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri.

3. Non appena entrato in vigore il presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi.

Tali criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in riguardo a questi costi medi, e parimenti della necessità di promuovere il graduale miglioramento dello sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni necessari all'interno del mercato comune.

La Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e renderlo più celere nonchè per ravvicinare progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune.

Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimità dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato.

4. Fino a quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno essere fissati dagli Stati membri, a condizione d'informarne preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le proprie osservazioni.

Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può rettificare le decisioni prese quando non siano conformi ai criteri così definiti.

5. A decorrere dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il

Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti.

6. Alla fine del periodo transitorio, si procede a una rilevazione dei prezzi minimi ancora esistenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.

ARTICOLO 45

1. In attesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri:

— disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione, e

— bisogni d'importazione,

lo sviluppo degli scambi è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra Stati membri esportatori e importatori.

Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi discriminazione nell'applicazione di tali disposizioni ai differenti produttori della Comunità.

La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocità.

2. Per quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente Trattato, e prevedono un incremento di tale volume nei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali.

Per quanto riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore.

Tale ravvicinamento deve avvenire nel modo più regolare possibile e dev'essere completato al più tardi alla fine del periodo transitorio.

I prezzi sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per la applicazione dei due precedenti commi.

In caso di prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, mentre gli obblighi relativi all'accrescimento dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al passaggio alla seconda tappa.

Gli Stati membri fanno appello a tutte le possibilità loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d'importazione, allo scopo d'assicurare la conclusione e l'esecuzione degli accordi o contratti in questione.

3. Nella misura in cui gli Stati membri necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a essere esportati all'esterno della Comunità in concorrenza con i prodotti di paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle importazioni di materie prime all'uopo effettuate in provenienza da paesi terzi. Tuttavia tale disposizione non è applicabile se il Consiglio decide all'unanimità di concedere i versamenti necessari a compensare il margine di prezzo pagato in più per importazioni effettuate a tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.

ARTICOLO 46

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da una organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione simile in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta, una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

ARTICOLO 47

Per quanto attiene alle funzioni che il Comitato economico e sociale deve svolgere in applicazione del presente titolo, la sezione dell'agricoltura è incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198.

TITOLO III

**Libera circolazione
delle persone, dei servizi e dei capitali**

Capo I

I LAVORATORI

ARTICOLO 48

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

- a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
- b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
- c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
- d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 49

Fin dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato econo-

mico e sociale, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo precedente, in particolare:

a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,

b) eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,

c) abolendo, in base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,

d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

ARTICOLO 50

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

ARTICOLO 51

Il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

Capo 2

IL DIRITTO DI STABILIMENTO

ARTICOLO 52

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonchè la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

ARTICOLO 53

Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate dal presente Trattato.

ARTICOLO 54

1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle

restrizioni alla libertà di stabilimento esistenti all'interno della Comunità. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di attività, le condizioni generali per l'attuazione della libertà di stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione.

2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera, mediante direttive, all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate,

c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,

d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, semprechè non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2,

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno

Stato membro, e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,

g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,

h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

ARTICOLO 55

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

ARTICOLO 56

1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.

ARTICOLO 57

1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione

dell'Assemblea, stabilisce, deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli.

2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni legislative e per le misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria, come pure i requisiti richiesti nei singoli Stati membri per l'esercizio delle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, è necessaria l'unanimità. Negli altri casi, il Consiglio delibera all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

ARTICOLO 58

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Capo 3

I SERVIZI

ARTICOLO 59

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.

ARTICOLO 60

Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) le attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

ARTICOLO 61

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.

ARTICOLO 62

Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 63

1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunità relative alla libera prestazione dei servizi. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione.

2. Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, stabilisce direttive, deliberando all'unanimità fino al termine della prima tappa, e a maggioranza qualificata in seguito.

3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

ARTICOLO 64

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

ARTICOLO 65

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 59, primo comma.

ARTICOLO 66

Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

Capo 4

I CAPITALI

ARTICOLO 67

1. Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.

2. I pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono liberati da qualsiasi restrizione al più tardi entro la fine della prima tappa.

ARTICOLO 68

1. Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalità possibile, nelle materie contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in cui queste sono ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

2. Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità alle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa al mercato dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio.

3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 22 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.

ARTICOLO 69

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il Comitato monetario di cui all'articolo 105, stabilisce, all'unanimità nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'articolo 67.

ARTICOLO 70

1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo, il Consiglio stabilisce all'unanimità delle direttive, procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione.

2. Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunità, quali sono previste dall'articolo 67, allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo Stato può, previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eliminare tali difficoltà.

Se il Consiglio constata che tali misure restringono la libertà dei movimenti dei capitali all'interno della Comunità oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso può decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.

ARTICOLO 71

Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunità nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.

Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui ciò sia loro consentito dalla situazione economica, in particolare dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.

ARTICOLO 72

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale, a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione può rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.

ARTICOLO 73

1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

L'autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi.

TITOLO IV

I trasporti

ARTICOLO 74

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del Trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

ARTICOLO 75

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri,

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro,

c) ogni altra utile disposizione.

2. Le disposizioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo precedente sono stabilite durante il periodo transitorio.

3. In deroga alla procedura prevista dal paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.

ARTICOLO 76

Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri

può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 77

Sono compatibili con il presente Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

ARTICOLO 78

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente Trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

ARTICOLO 79

1. Entro e non oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, e fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1.

3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

ARTICOLO 80

1. A decorrere dall'inizio della seconda tappa, è fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto,

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

ARTICOLO 81

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere, non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 82

Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, semprechè tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.

ARTICOLO 83

Presso la Commissione è istituito un Comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale.

ARTICOLO 84

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. Il Consiglio, con deliberazione unanime, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

PARTE TERZA

Politica della Comunità

TITOLO I

Norme comuni

Capo I

REGOLE DI CONCORRENZA

Sezione prima

Regole applicabili alle imprese

ARTICOLO 85

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

ARTICOLO 86

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,

- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,

- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,

- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

ARTICOLO 87

1. Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione e dopo consultata l'Assemblea stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86.

Tali disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato, sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e all'articolo 86, comminando ammende e penalità di mora,

b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificarlo, per quanto possibile, il controllo amministrativo,

c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86,

d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di Giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,

e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte, e le disposizioni della presente sezione nonchè quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

ARTICOLO 88

Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 87, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 85, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 86.

ARTICOLO 89

1. Senza pregiudizio dell'articolo 88, la Commissione, fin dall'entrata in funzione, vigila perchè siano applicati i principi fissati dagli articoli 85 e 86. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio, e in collegamento

con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

ARTICOLO 90

1. Gli Stati membri non emanano nè mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

Sesione seconda

Pratiche di dumping

ARTICOLO 91

1. Qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, constati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate all'interno del mercato comune, essa rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.

Quando le pratiche di dumping continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro che ne sia stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente. La Commissione stabilisce le disposizioni regolamentari opportune ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Sessione terza

Aiuti concessi dagli Stati

ARTICOLO 92

1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove

il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi,

d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

ARTICOLO 93

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per

effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchè presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

ARTICOLO 94

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonchè le categorie di aiuti che sono dispen-

Capo 2

DISPOSIZIONI FISCALI

ARTICOLO 95

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato che siano contrarie alle norme che precedono.

ARTICOLO 96

I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 97

Gli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati negli articoli 95 e 96.

Qualora le aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano conformi ai principi suindicati, la Commissione rivolge a tale Stato le direttive o decisioni del caso.

ARTICOLO 98

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

ARTICOLO 99

La Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell'interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, ivi comprese le misure di compensazione applicabili agli scambi fra gli Stati membri.

La Commissione sottopone proposte al Consiglio che delibera all'unanimità, fatte salve le disposizioni degli articoli 100 e 101.

Capo 3

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

ARTICOLO 100

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

L'Assemblea e il Comitato economico e sociale sono consultati sulle direttive la cui esecuzione importerebbe, in uno o più Stati membri, una modificazione nelle disposizioni legislative.

ARTICOLO 101

Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, la Commissione provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente Trattato.

ARTICOLO 102

I. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distor-

sione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 101, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 101.

TITOLO II

Politica economica

Capo 1

POLITICA DI CONGIUNTURA

ARTICOLO 103

1. Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione d'interesse comune. Essi si consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in funzione delle circostanze.
2. Senza pregiudizio delle altre procedure previste dal presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adatte alla situazione.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle modalità d'applicazione delle misure decise a termini del paragrafo 2.
4. Le procedure previste dal presente articolo sono altresì applicabili in caso di difficoltà sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

Capo 2

LA BILANCIA DEI PAGAMENTI

ARTICOLO 104

Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilità del livello dei prezzi.

ARTICOLO 105

1. Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 104, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche. Essi istituiscono all'uopo una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni e tra i loro istituti bancari centrali.

La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni per l'attuazione di tale collaborazione.

2. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato comune, è istituito un Comitato monetario a carattere consultivo, con il compito di:

— seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione,

— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni.

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.

ARTICOLO 106

1. Ciascuno Stato membro s'impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

2. Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni dei capi che trattano dell'abolizione delle restrizioni quantitative, della liberalizzazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali.

3. Gli Stati membri s'impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili, enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del presente Trattato.

La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, semprechè non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dal capo relativo alla libera circolazione dei capitali.

4. Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente capo.

ARTICOLO 107

1. Ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema d'interesse comune.

2. Qualora uno Stato membro proceda ad una modificazione del suo tasso di cambio che non risponda agli obiettivi di cui all'articolo 104 e alteri gra-

vemente le condizioni di concorrenza, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può autorizzare altri Stati membri ad adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie, di cui essa definisce le condizioni e modalità, per ovviare alle conseguenze di tale azione.

ARTICOLO 106

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapresa o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell'articolo 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato monetario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

- a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere,
- b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi,
- c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

Inoltre, durante il periodo transitorio, il concorso reciproco può assumere altresì la forma di riduzioni speciali dei dazi doganali o di aumenti di contingenti destinati a favorire l'incremento delle importazioni provenienti dal paese in difficoltà, a condizione di ottenere l'accordo degli Stati che adotterebbero tali misure.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

ARTICOLO 109

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'articolo 108.

Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

Capo 3

POLITICA COMMERCIALE

ARTICOLO 110

Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.

La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo della capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.

ARTICOLO 111

Senza pregiudizio degli articoli 115 e 116, sono applicabili durante il periodo transitorio le disposizioni seguenti:

1. Gli Stati membri procedono al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che al termine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie all'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero.

La Commissione sottopone al Consiglio proposte relative alla procedura da applicare durante il periodo transitorio per la realizzazione di un'azione comune, e all'uniformazione della politica commerciale.

2. La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni in merito ai negoziati tariffari con paesi terzi sulla tariffa doganale comune.

Il Consiglio autorizza la Commissione ad aprire i negoziati.

La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in tale compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

3. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera all'unanimità, durante le due prime tappe, ed alla maggioranza qualificata in seguito.

4. Gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, adottano tutte le necessarie misure dirette in particolare ad adattare gli accordi tariffari in vigore con i paesi terzi, affinché l'entrata in vigore della tariffa doganale comune non venga ritardata.

5. Gli Stati membri si prefiggono come obiettivo di uniformare tra loro i propri elenchi di liberalizzazione nei confronti di paesi terzi o di gruppi di paesi terzi al livello più elevato possibile. A tal fine, la Commissione sottopone agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso.

Se gli Stati membri procedono all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, sono tenuti ad informarne preventivamente la Commissione e ad applicare lo stesso trattamento nei confronti degli altri Stati membri.

ARTICOLO 112

1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del termine del periodo transitorio, nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.

Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie a tal fine.

2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati

ARTICOLO 113

1. Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica d'esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

2. Ai fini dell'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione sottopone delle proposte al Consiglio.

3. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

ARTICOLO 114

Gli accordi di cui agli articoli 111, paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della Comunità dal Consiglio, il quale delibera all'unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito.

ARTICOLO 115

Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalità.

In caso d'urgenza e durante il periodo transitorio, gli Stati membri possono adottare direttamente le misure necessarie e le notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, che può decidere se devono modificarle o sopprimerle.

In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e che tengano conto della necessità di affrettare, nei limiti del possibile, l'instaurazione della tariffa doganale comune.

ARTICOLO 116

Per tutte le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune, gli Stati membri, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, condurranno unicamente un'azione comune nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico. A tal fine, la Commissione sottopone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, proposte relative alla portata ed all'attuazione di tale azione comune.

Durante il periodo transitorio, gli Stati membri si consultano per concertare la loro azione e adottare, per quanto possibile, un atteggiamento uniforme.

TITOLO III

Politica sociale

Capo I

DISPOSIZIONI SOCIALI

ARTICOLO 117

Gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso.

Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

ARTICOLO 118

Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:

- l'occupazione,
- il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,
- la formazione e il perfezionamento professionale,
- la sicurezza sociale,
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
- l'igiene del lavoro,
- il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

ARTICOLO 119

Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

ARTICOLO 120

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedi retribuiti.

ARTICOLO 121

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, può affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.

ARTICOLO 122

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale all'Assemblea, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.

L'Assemblea può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Capo 2

IL FONDO SOCIALE EUROPEO

ARTICOLO 123

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori all'interno del mercato comune e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che avrà il compito di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

ARTICOLO 124

L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

In tale compito la Commissione è assistita da un Comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

ARTICOLO 125

1. A richiesta di uno Stato membro, il Fondo, nel quadro della regolamentazione prevista dall'articolo 127, copre il 50 % delle spese destinate da tale Stato o da un organismo di diritto pubblico a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato:

a) ad assicurare ai lavoratori una nuova occupazione produttiva mediante:

- la rieducazione professionale,
- le indennità di nuova sistemazione,

b) concedere aiuti ai lavoratori il cui lavoro sia ridotto o sospeso temporaneamente in tutto o in parte, in seguito alla riconversione dell'impresa verso altre produzioni, per permettere loro di conservare lo stesso livello di retribuzione in attesa di essere pienamente occupati.

2. Il contributo del Fondo alle spese di rieducazione professionale è subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati abbiano potuto essere impiegati soltanto in un nuovo genere di lavoro e che abbiano trovato, da sei mesi almeno, un'occupazione produttiva nella professione per la quale sono stati rieducati.

Il contributo alle indennità di nuova sistemazione è subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati siano stati costretti a cambiare domicilio all'interno della Comunità ed abbiano trovato nella nuova residenza, da almeno sei mesi, un'occupazione produttiva.

Il contributo concesso in favore dei lavoratori in caso di riconversione di un'impresa è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che i lavoratori in questione siano di nuovo pienamente occupati in tale impresa da almeno sei mesi,

b) che il governo interessato abbia in precedenza presentato un progetto elaborato dall'impresa di cui trattasi, relativo a tale riconversione e al suo finanziamento, e

c) che la Commissione abbia concesso la sua preventiva approvazione a tale progetto di riconversione.

ARTICOLO 126

Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, può:

a) a maggioranza qualificata, disporre che non siano più concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all'articolo 125,

b) all'unanimità, determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al Fondo, nel quadro del suo mandato, quale è definito dall'articolo 123.

ARTICOLO 127

Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, il Consiglio fissa a maggioranza qualificata

le disposizioni regolamentari necessarie all'applicazione degli articoli da 124 a 126 inclusi; determina in particolare le modalità relative alle condizioni per la concessione del contributo del Fondo a norma dell'articolo 125, come pure le modalità relative alle categorie d'impresе i cui lavoratori beneficiano del contributo previsto dall'articolo 125, paragrafo 1 b).

ARTICOLO 128

Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune.

TITOLO IV

La Banca europea per gli investimenti

ARTICOLO 129

È costituita una Banca europea per gli investimenti, con personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un Protocollo allegato al presente Trattato.

ARTICOLO 130

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

- a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate,
- b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'impresa oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri,
- c) progetti d'interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

PARTE QUARTA

Associazione
dei paesi e territori d'oltremare

ARTICOLO 131

Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati « paesi e territori », sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente Trattato.

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente Trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

ARTICOLO 132

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

1. Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente Trattato.
2. Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
3. Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
4. Per gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
5. Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposi-

zioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 136.

ARTICOLO 133

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori, sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.

3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese o territorio e quello da cui è gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunità alla entrata nel paese o territorio importatore.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

ARTICOLO 134

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 133, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

ARTICOLO 135

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.

ARTICOLO 136

Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, una Convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalità e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.

Prima dello scadere della Convenzione prevista dal comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della Comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo I

LE ISTITUZIONI

Sedone primo

L'Assemblea

ARTICOLO 137

L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

ARTICOLO 138

1. L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.

2. Il numero dei delegati è fissato come segue:

Belgio	14
Germania	36
Francia	36
Italia	36
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	14

3. L'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO 139

L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedì di ottobre.

L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

ARTICOLO 140

L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa.

Il Consiglio è udito dall'Assemblea, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 141

Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

Il regolamento interno fissa il numero legale.

ARTICOLO 142

L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.

Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.

ARTICOLO 143

L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le è sottoposta dalla Commissione.

ARTICOLO 144

L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 158.

Sezione seconda

Il Consiglio

ARTICOLO 145

Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:

- provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,
- dispone di un potere di decisione.

ARTICOLO 146

Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri.

La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.

ARTICOLO 147

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

ARTICOLO 148

1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.

2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	2
Germania	4
Francia	4
Italia	4
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	2

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

— dodici voti quando, in virtù del presente Trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

— dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi.

3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

ARTICOLO 149

Quando, in virtù delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa, soltanto con deliberazione unanime.

Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.

ARTICOLO 150

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

ARTICOLO 151

Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

Il regolamento può prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.

ARTICOLO 152

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporli tutte le proposte del caso.

ARTICOLO 153

Il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente Trattato.

ARTICOLO 154

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

Sessione terza

La Commissione

ARTICOLO 155

Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:

— vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso,

— formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario,

— dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e della Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato,

— esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

ARTICOLO 156

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attività della Comunità.

ARTICOLO 157

1. La Commissione è composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione non può comprendere più di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato.

2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun governo nè da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

ARTICOLO 158

I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

ARTICOLO 159

A parte i rinnovi regolari e i decessi le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siano provveduto alla loro sostituzione.

ARTICOLO 160

Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

In tal caso, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di Giustizia si sia pronunciata.

La Corte di Giustizia, a titolo provvisorio, può sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.

ARTICOLO 161

Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.

Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.

In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma.

ARTICOLO 162

Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

ARTICOLO 163

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 157.

La Commissione può tener una seduta valida solo se è presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.

Sedute quarte

La Corte di Giustizia

ARTICOLO 164

La Corte di Giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato.

ARTICOLO 165

La Corte di Giustizia è composta di sette giudici.

La Corte di Giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte di Giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 177.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'articolo 167, secondo comma.

ARTICOLO 166

La Corte di Giustizia è assistita da due avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari

sottoposte alla Corte di Giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale è definita dall'articolo 164.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari risocchi all'articolo 167, terzo comma.

ARTICOLO 167

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, è designato a sorte.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di Giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

ARTICOLO 168

La Corte di Giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.

ARTICOLO 169

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia.

ARTICOLO 170

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di Giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di Giustizia.

ARTICOLO 171

Quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.

ARTICOLO 172

I regolamenti stabiliti dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono attribuire alla Corte di Giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.

ARTICOLO 173

La Corte di Giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione

delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO 174

Se il ricorso è fondato, la Corte di Giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di Giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.

ARTICOLO 175

Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di Giustizia per far constatare tale violazione.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di Giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

ARTICOLO 176

L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'articolo 215, secondo comma.

ARTICOLO 177

La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,

- a) sull'interpretazione del presente Trattato,
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità,
- c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia.

ARTICOLO 178

La Corte di Giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 215, secondo comma.

ARTICOLO 179

La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

ARTICOLO 180

La Corte di Giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169,

b) deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 173,

c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello Statuto della Banca.

ARTICOLO 181

La Corte di Giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.

ARTICOLO 182

La Corte di Giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

ARTICOLO 183

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

ARTICOLO 184

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 173, terzo comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 173, primo comma, per invocare davanti alla Corte di Giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.

ARTICOLO 185

I ricorsi proposti alla Corte di Giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

ARTICOLO 186

La Corte di Giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

ARTICOLO 187

Le sentenze della Corte di Giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 192.

ARTICOLO 188

Lo Statuto della Corte di Giustizia è stabilito con un Protocollo separato.

La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio

Capo 2

DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI

ARTICOLO 189

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

ARTICOLO 190

I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.

ARTICOLO 191

I regolamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità*; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione

Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

ARTICOLO 192

Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificaione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di Giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di Giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Capo 3

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ARTICOLO 193

E istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo

Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonchè delle libere professioni e degli interessi generali.

ARTICOLO 194

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio	12
Germania	24
Francia	24
Italia	24
Lussemburgo	5
Paesi Bassi	12

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

ARTICOLO 195

1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.

La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.

2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.

ARTICOLO 196

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

ARTICOLO 197

Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente Trattato.

Il Comitato annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezione per i trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti.

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

TITOLO II

Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 199

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

ARTICOLO 200

1. Le entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	7,9
Germania	28
Francia	28
Italia	28
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	7,9

2. Tuttavia, i contributi finanziari degli Stati membri destinati a far fronte alle spese del Fondo sociale europeo sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	8,8
Germania	32
Francia	32
Italia	20
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	7

3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

ARTICOLO 201

La Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all'articolo 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima.

A tal fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO 202

Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209.

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 209, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209.

Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di Giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

ARTICOLO 203

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno Stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali Stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può importare previsioni divergenti.

La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette successivamente all'Assemblea.

Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.

4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto il bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente stabilito.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata.

5. Ai fini dell'approvazione della parte del bilancio relativa al Fondo sociale europeo, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	8
Germania	32
Francia	32
Italia	20
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	7

Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.

ARTICOLO 204

Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo

o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, semprechè siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.

Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformità ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 205

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati.

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

ARTICOLO 206

I conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.

Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.

Il Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea.

ARTICOLO 207

Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 209.

I contributi finanziari previsti dall'articolo 200, paragrafo 1, sono messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.

I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.

Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Il regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 209 stabilisce le modalità tecniche dell'esecuzione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo.

ARTICOLO 208

La Commissione, con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

ARTICOLO 209

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione:

- a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti,**
- b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione,**
- c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.**

PARTE SESTA

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 210

La Comunità ha personalità giuridica.

ARTICOLO 211

In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

ARTICOLO 212

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità.

A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.

ARTICOLO 213

Per l'esecuzione dei compiti affidatili, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 214

I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati, e parimenti i funzionari e agenti della Comunità, sono tenuti, anche dopo la

cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

ARTICOLO 215

La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extra contrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

ARTICOLO 216

La sede delle istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

ARTICOLO 217

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

ARTICOLO 218

La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.

ARTICOLO 219

Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.

ARTICOLO 220

Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

— la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,

— l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità,

— il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 58, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,

— la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

ARTICOLO 221

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato, gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 58.

ARTICOLO 222

Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

ARTICOLO 223

1. Le disposizioni del presente Trattato non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 b).

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni a tale elenco.

ARTICOLO 224

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 225

Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente Trattato.

In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di Giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 223 e 224. La Corte di Giustizia giudica a porte chiuse.

ARTICOLO 226

1. Durante il periodo transitorio, in caso di difficoltà gravi in un settore dell'attività economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

2. A richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del presente Trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

ARTICOLO 227

1. Il presente Trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica francese, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

2. Per quanto riguarda l'Algeria e i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente Trattato riguardanti:

- la libera circolazione delle merci,
- l'agricoltura, escluso l'articolo 40, paragrafo 4,
- la liberalizzazione dei servizi,
- le regole di concorrenza,
- le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108, 109 e 226,
- le istituzioni,

sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente Trattato e in particolare dall'articolo 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni.

3. I Paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato IV del presente Trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del Trattato stesso.

4. Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

ARTICOLO 228

1. Quando le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero una organizzazione internazionale, tali accordi sono negoziati dalla Commissione. Fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Trattato.

Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di Giustizia circa la compatibilità dell'accordo previsto con le disposizioni del presente Trattato. Quando la Corte di Giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'articolo 236.

2. Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.

ARTICOLO 229

La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

ARTICOLO 230

La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.

ARTICOLO 231

La Comunità attua con l'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.

ARTICOLO 232

1. Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale Trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.

2. Le disposizioni del presente Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunità Europea per l'Energia Atomica.

ARTICOLO 233

Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.

ARTICOLO 234

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad

eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente Trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'istituzione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

ARTICOLO 235

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.

ARTICOLO 236

Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente Trattato.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l'Assemblea ed, ove del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.

ARTICOLO 237

Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimità.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO 238

La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e dopo consultazione dell'Assemblea.

Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 236.

ARTICOLO 239

I Protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 240

Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

Insediamiento delle istituzioni

ARTICOLO 241

Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del Trattato.

ARTICOLO 242

Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.

ARTICOLO 243

L'Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea è presieduta dal decano.

ARTICOLO 244

La Corte di Giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.

La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.

La Corte di Giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.

Fin dalla nomina, il presidente della Corte di Giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.

ARTICOLO 245

La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri.

Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione economica della Comunità.

ARTICOLO 246

1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.

2. Fino all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunità delle anticipazioni senza interessi che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso.

3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all'articolo 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.

Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

Disposizioni finali

ARTICOLO 237

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

ARTICOLO 238

Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantesette.

P. H. SPAAK.

J. Ch. SNOY et d'OFFUERS.

ADENAUER.

HALLSTEIN.

PINEAU.

M. FAURE.

Antonio SEGNI.

Gaetano MARTINO.

BECH.

Lambert SCHAUS.

J. LUNS.

J. LINTHORST HOMAN.

ALLEGATI

I

E l e n c h i

ALLEGATO I

ELENCHI da A a G

previsti dagli articoli 19 e 20 del Trattato

ELENCO A

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il calcolo della media aritmetica deve essere effettuato tenendo conto del dazio menzionato nella colonna 3 seguente

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 15.10	Oli acidi di raffinazione	18
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose:	
	— gregge	6
	— depurate	10
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	45
ex 28.28	Pentossido di vanadio	15
ex 28.37	Solfito di sodio neutro	20
ex 28.52	Cloruro di cerio; solfato di cerio	20
ex 29.01	Idrocarburi aromatici:	
	— Xiloli:	
	— miscugli di isomeri	20
	— ortoxilolo, metaxilolo, paraxilolo	25
	— Stirolo monomero	20
	— Isopropilbenzolo (cumene)	25

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 29.02	Diclorometano	20
	Cloruro di vinilidene monomero	25
ex 29.03	Paratoluene solfo-cloruro	15
ex 29.15	Tereftalato di dimetile	30
ex 29.22	Etilendiamina e suoi sali	20
ex 29.23	Ammino-aldeidi cicliche, ammino-chetonicici ciclici e ammino-chinoni, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, loro sali e loro esteri	25
ex 29.25	Omoeveratril ammine	25
29.28	Diazo-azo o azzossi composti	25
ex 29.31	Disolfuro di benzile diclorurato	25
ex 29.44	Antibiotici, ad eccezione della penicillina, streptomicina, cloromicetina, dei loro sali e dell'aureomicina	15
ex 30.02	Vaccini antiaftosi, culture di microorganismi destinate alla loro fabbricazione; sieri e vaccini contro la peste porcina	15
ex 30.03	Sarcomicina	18
ex 31.02	Concimi minerali o chimici azotati, composti	20
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:	
	— semplici:	
	— perfosfati:	
	— di ossa	10
	— altri	12
	— miscelati	7

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 31.04	Concimi minerali o chimici potassici, miscelati	7
ex 31.05	Altri concimi, compresi i concimi composti e quelli complessi:	
	— Fosfonitrati e fosfati ammonopotassici	10
	— Altri, ad eccezione dei concimi organici disciolti	7
	Concimi presentati sia in tavolette, pastiglie o altre forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg. 10	15
ex 32.07	Magnetite naturale finemente macinata dei tipi utilizzati per servire come pigmenti e destinati esclusivamente al lavaggio del carbone	25
ex 37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, perforate:	
	— per immagini monocolori, positive, importate in serie di tre unità non utilizzabili separatamente e destinate a costituire il supporto di una pellicola policroma	20
	— per immagini policrome di una lunghezza superiore a 100 metri	20
ex 39.02	Cloruro di polivinilidene, polivinilbutirrale in fogli	30
ex 39.03	Esteri della cellulosa, esclusi i nitrati e gli acetati	20
	Materie plastiche a base di esteri della cellulosa (diverse dai nitrati e acetati)	15
	Materie plastiche a base di esteri o altri derivati chimici della cellulosa	30
ex 39.06	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri, allo stato secco	20

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente: — Carta e cartone kraft — Altri, ottenuti in continua, in due o più strati, con interno di carta kraft	25 25
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incol- latura; non impregnati nè intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	25
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati Carta e cartoni kraft semplicemente increspatis o pic- ghettati	25 25
ex 48.07	Carta e cartoni kraft gommati	25
ex 51.01	Filati di fibre tessili artificiali continue, semplici, non torti o torti a meno di 400 giri	20
ex 55.05	Filati di cotone, ritorti, diversi da quelli di fantasia, greggi, misuranti per chilogramma, in filati semplici, 337.500 metri o più	20
ex 57.07	Filati di cocco	18
ex 58.01	Tappeti a punti annodati o arrotolati, di seta, di borra di seta, di fibre tessili sintetiche, di filati o di fili della voce n. 52.01, di fili di metallo, di lana o di peli fini	80
ex 59.04	Filati di cocco ritorti	18
ex 71.04	Residui e polveri di diamanti	10
ex 84.10	Corpi di pompe di acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviaz- zione	15
ex 84.11	Corpi di pompe o di compressori in acciaio non inossi- dabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione	15

— I —	— II —	— III —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 84.37	Telai per tulli, per pizzi, per guipure Telai per ricami, escluse le macchine per tirare i fili e per legare i trafori a giorno	10 10
ex 84.38	Apparecchi e macchine ausiliari dei telai per tulli, per pizzi, per guipure: — Macchine per ricaricare i carrelli — Meccanismi Jacquard Apparecchi e macchine ausiliari dei telai per ricami: — Automatici — Macchine per perforare i cartoni, macchine per ripetere i cartoni, telai di controllo, « cocon- neuses » Accessori e pezzi staccati di telai per tulli, pizzi, gui- pure e per i loro apparecchi e le loro macchine ausi- liari: — Carrelli, bobine, « combs », « jumelles » e lame di combs per telai rettilinei, battenti (loro piatti e lame), fusi completi e pezzi staccati di battenti e fusi per telai circolari Accessori e pezzi staccati di telai per ricami e per i loro apparecchi e le loro macchine ausiliari: — Navette, scatole per navette comprese le loro piastre, ganci	10 18 18 10 10 10
ex 84.59	Macchine dette « per bobinare », destinate all'avvolgi- mento dei fili conduttori e dei nastri isolanti o protet- tori per la fabbricazione degli avvolgimenti e bobine elettrici Avviatori di aviazione a presa diretta o per inerzia	23 25
ex 84.63	Alberi a gomito per motori a pistoncini per l'aviazione	10
ex 85.08	Avviatori per aviazione Magnetici, compresi le dinamo-magnetici per l'aviazione	20 25

- 1 -	- 2 -	- 3 -
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
88.01	Aerostati	25
ex 88.03	Parti e pezzi staccati di aerostati	25
88.04	Paracadute e loro parti, pezzi staccati e accessori	12
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, loro parti e pezzi staccati	15
	Apparecchiature al suolo di allenamento al volo, loro parti e pezzi staccati	20
ex 90.14	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea	18
ex 92.10	Meccaniche e tastiere (comportanti 85 note o più) per pianoforti	30

ELENCO B

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della
tariffa doganale comune non può sorpassare il 3 %

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
—	—
CAPITOLO 5	
05.01	
05.02	
05.03	
05.05	
05.06	
ex 05.07	Piume, pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, gregge (escluse le piume da letto e la calugine, gregge).
05.09	
a	
05.12	
ex 05.13	Spugne naturali, gregge.
CAPITOLO 13	
13.01	
13.02	
CAPITOLO 14	
14.01	
a	
14.05	

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 25

25.02

ex 25.04 Grafite naturale, non condizionata per la vendita al minuto.

25.05

25.06

ex 25.07 Argille (eccetto il caolino) escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, anche calcinate, mullite; terre di chamotte e di dinas.

ex 25.08 Creta, non condizionata per la vendita al minuto.

ex 25.09 Terre coloranti, non calcinate nè mescolate; ossidi di ferro micacei naturali.

25.10

25.11

ex 25.12 Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (krieselgur; tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate, non condizionate per la vendita al minuto.

ex 25.13 Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale e altri abrasivi naturali, non condizionati per la vendita al minuto.

25.14

ex 25.17 Selce; pietre frantumate, macadam e tarmacadam, sassi e ghiaia dei tipi generalmente utilizzati per massicciate stradali e ferroviarie, ballast, calcestruzzo; ciottoli.

ex 25.18 Dolomite greggia, sgrossata o semplicemente segata.

25.20

25.21

25.24

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 25 (argue)	
25.25	
25.26	
ex 25.27	Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco, escluso quello in imballaggi di un peso netto di kg. 1 o meno.
25.28	
25.29	
25.31	
25.32	
CAPITOLO 26	
ex 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti, esclusi il minerale di piombo, il minerale di zinco e i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti).
26.02	
ex 26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici, esclusi quelli contenenti zinco.
26.04	
CAPITOLO 27	
27.03	
ex 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile per la fabbricazione di elettrodi e coke di torba.
27.05	
27.05 bis	
27.06	
ex 27.13	Ozocerite, cera di lignite e cera di torba, gregge.

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 27 (segue)	
27.15	
27.17	
CAPITOLO 31	
31.01	
ex 31.02	Nitrato di sodio, naturale.
CAPITOLO 40	
40.01	
40.03	
40.04	
CAPITOLO 41	
41.09	
CAPITOLO 43	
43.01	
CAPITOLO 44	
44.01	
CAPITOLO 47	
47.02	
CAPITOLO 50	
50.01	
CAPITOLO 53	
53.01	
53.02	

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 53	
(segue)	
53.03	
53.05	
CAPITOLO 55	
ex 55.02	Linters di cotone, diversi dai greggi.
55.04	
CAPITOLO 57	
57.04	
CAPITOLO 63	
63.02	
CAPITOLO 70	
ex 70.01	Residui di vetreria e altri avanzi e rottami di vetro.
CAPITOLO 71	
ex 71.01	Perle fini gregge.
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge.
71.04	
71.11	
CAPITOLO 77	
ex 77.04	Berillio (glucinio) greggio.

ELENCO C

**Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della
tariffa doganale comune non può sorpassare il 10 %**

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 5

- ex 05.07 Piume, pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume e della loro calugine, diverse dalle gregge.
- 05.14

CAPITOLO 13

- ex 13.03 Succhi ed estratti vegetali; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti naturali estratti da vegetali (esclusa la pectina).

CAPITOLO 15

- ex 15.04 Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (escluso l'olio di balena).
- 15.05
- 15.06
- 15.09
- 15.11
- 15.14

CAPITOLO 25

- ex 25.09 Terre coloranti calcinate o mescolate.

— 1 — Numeri dalla Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 25 (segue)	
ex 25.15	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore o uguale a 2,5 e alabastro, semplicemente segati, aventi uno spessore di 25 cm. o meno.
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segate, aventi uno spessore di 25 cm. o meno.
ex 25.17	Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 e 25.16.
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite.
25.22	
25.23	
CAPITOLO 27	
ex 27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura e prodotti assimilati, esclusi i fenoli, cresoli, xilenoli.
27.08	
ex 27.13	Ozocerite, cera di lignite e cera di torba, diverse dalle gregge.
ex 27.14	Bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti, escluso il coke di petrolio.
27.16	
CAPITOLO 30	
ex 30.01	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati.
CAPITOLO 32	
ex 32.01	Estratti concianti di origine vegetale, esclusi gli estratti di mimosa e di quebracho.
32.02	

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 32 (segue)	
32.03	
32.04	
CAPITOLO 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o no), essenze concrete o assolute, esclusi gli oli essenziali di agrumi; resinoidi.
33.02	
33.03	
33.04	
CAPITOLO 38	
38.01	
38.02	
38.04	
38.05	
38.06	
ex 38.07	Essenza di trementina; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia; dipentene greggio.
38.08	
38.10	
CAPITOLO 40	
40.05	
ex 40.07	Filati tessili imbevuti o ricoperti di gomma vulcanizzata.
40.15	

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
—	—

CAPITOLO 41

41.02

ex 41.03 Pelli ovine, lavorate dopo la concia.

ex 41.04 Pelli caprine, lavorate dopo la concia.

41.05

41.06

41.07

41.10

CAPITOLO 43

43.02

CAPITOLO 44

44.06

"

44.13

44.16

44.17

44.18

CAPITOLO 48

ex 48.01 Carta destinata a giornali presentata in rotoli.

CAPITOLO 50

50.06

50.08

CAPITOLO 52

52.01

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 53	
53.06	
a	
53.09	
CAPITOLO 54	
54.03	
CAPITOLO 55	
55.05	
CAPITOLO 57	
ex 57.05	Filati di canapa, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.06	Filati di juta, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.08	Filati di carta, non preparati per la vendita al minuto.
CAPITOLO 68	
68.01	
68.03	
68.08	
ex 68.10	Materiali da costruzione di gesso o di composizioni a base di gesso.
ex 68.11	Materiali da costruzione di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi quelli di cemento di scoria o di granito.
ex 68.12	Materiali da costruzione di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili.
ex 68.13	Amianto lavorato; miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio.

- I -	- 2 -
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 69

69.01

69.02

69.04

69.05

CAPITOLO 70

ex 70.01 Vetro in massa (escluso il vetro da ottica).

70.02

70.03

70.04

70.05

70.06

70.16

CAPITOLO 71

ex 71.05 Argento e sue leghe, greggi.

ex 71.06 Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi.

ex 71.07 Oro e sue leghe, greggi.

ex 71.08 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi.

ex 71.09 Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi.

ex 71.10 Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi.

CAPITOLO 73

73.04

— 1 —

— 2 —

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 73

(regio)

73.05

- ex 73.07 Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio); ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per martellatura (sbozzi di forgia).
- ex 73.10 Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella e bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).
- ex 73.11 Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).
- ex 73.12 Nastri di ferro o di acciaio laminati a caldo o a freddo (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).
- ex 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).

73.14

- ex 73.15 Acciai legati e acciaio fino al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 inclusi (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).

CAPITOLO 74

74.03

74.04

- ex 74.05 Fogli e nastri sottili di rame, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).
- ex 74.06 Polvere di rame (esclusa quella impalpabile).

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 75	
75.02	
75.03	
ex 75.05	Anodi per nichellatura, greggi di colata.
CAPITOLO 76	
76.02	
76.03	
ex 76.04	Fogli e nastri sottili di alluminio, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).
ex 76.05	Polvere di alluminio (esclusa quella impalpabile).
CAPITOLO 77	
ex 77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate; polvere di magnesio (esclusa quella impalpabile).
ex 77.04	Berillio (glucinio) in barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri.
CAPITOLO 78	
78.02	
78.03	
ex 78.04	Fogli e nastri sottili di piombo, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).
CAPITOLO 79	
79.02	
79.03	

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 80	
80.02	
80.03	
ex 80.04	Fogli e nastri sottili di stagno, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).
CAPITOLO 81	
ex 81.01	Tungsteno (wolframio) in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
ex 81.02	Molibdeno in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
ex 81.03	Tantalio in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
ex 81.04	Altri metalli comuni in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
CAPITOLO 93	
ex 93.06	Parti in legno per fucili.
CAPITOLO 95	
ex 95.01	Materie da intagliare: semilavorati, cioè placche, fogli, bacchette, tubi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati.
a	
ex 95.07	
CAPITOLO 98	
ex 98.11	Sbozzi di pipe.

ELENCO D

**Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della
tariffa doganale comune non può sorpassare il 15 %**

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 28	<i>Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.</i>
ex 28.01	Alogeni (esclusi lo iodio greggio e il bromo).
ex 28.04	Idrogeno; gas rari, altri metalloidi (esclusi il selenio e il fosforo).
28.05	
a	
28.10	
ex 28.11	Anidride arseniosa; acido arsenico.
28.13	
a	
28.22	
28.24	
28.26	
a	
28.31	
ex 28.32	Clorati (esclusi il clorato di sodio e il clorato di potassio) e perclorati.
ex 28.34	Ossioduri e periodati.
28.35	
a	
28.45	
28.47	
a	
28.58	

ELENCO E

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della
tariffa doganale comune non può sorpassare il 25 %

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
—	—
CAPITOLO 29 <i>Prodotti chimici organici.</i>	
ex 29.01	Idrocarburi (esclusa la naftalina).
29.02	
29.03	
ex 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (esclusi gli alcoli butilici e isobutilici).
29.05	
ex 29.06	Fenoli (esclusi il fenolo, i cresoli e gli xilenoli) e fenoli-alcoli.
29.07	
a	
29.45	
CAPITOLO 32	
32.05	
32.06	
CAPITOLO 39	
39.01	
a	
39.06	

ELENCO F

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa
doganale comune è stato fissato di comune accordo

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
ex 01.01	Cavalli vivi destinati alla macellazione	11
ex 01.02	Animali vivi della specie bovina (esclusi gli animali ri- produttori di razza pura) ⁽¹⁾	16
ex 01.03	Animali vivi della specie suina (esclusi gli animali ri- produttori di razza pura) ⁽¹⁾	16
ex 02.01	Carni e frattaglie commestibili, fresche refrigerate o congelate:	
	— della specie equina	16
	— della specie bovina ⁽¹⁾	20
	— della specie suina ⁽¹⁾	20
ex 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (escluso il fegato), freschi, refrigerati o congelati	18
ex 02.06	Carni salate o secche di cavallo	16
ex 03.01	Pesci di acqua dolce, freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	— Trote e altri salmonidi	16
	— Altri	10

⁽¹⁾ Sono compresi soltanto gli animali domestici.

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti	— 3 — Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
ex 03.03	Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: — Aragoste e astachi — Granchi e gamberetti — Ostriche	25 18 18
04.03	Burro	24
ex 04.05	Uova di volatili, in guscio, fresche o conservate: — dal 16-2 al 31-8 — dall' 1-9 al 15-2	12 15
04.06	Miele naturale	30
ex 05.07	Piume da letto e calugine, gregge	0
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrasate o semplicemente preparate, ma non tagliate in forma determinata, acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami	0
ex 06.03	Fiori e boccioli di fiori recisi, per massi o per ornamenti, freschi: — dall'1-6 al 31-10 — dall'1-11 al 31-5	24 20
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: — Cipolle, scalogne, aglio — Patate primaticce: — dall'1-1 al 15-5 — dal 16-5 al 30-6 — Altri (1).	12 15 21

(1) Di massima, il dazio è stabilito al livello della media aritmetica. Un eventuale adeguamento potrà essere effettuato fissando i dazi stagionali nel quadro della politica agricola della Comunità.

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	— Cipolle	20
	— Altri	16
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	— Piselli e fagioli	10
ex 08.01	Banane fresche	20
08.02	Agrumi freschi o secchi:	
	— Aranci:	
	— dal 15-3 al 30-9	15
	— al di fuori di questo periodo	20
	— Mandarini e clementine	20
	— Limoni	8
	— Pompelmi	12
	— Altri	16
ex 08.04	Uve fresche:	
	— dall' 1-11 al 14-7	18
	— dal 15-7 al 31-10	22
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche ⁽¹⁾	
08.07	Frutta a nocciolo, fresca:	
	— Albicocche	25
	— Altre ⁽¹⁾ .	
ex 08.12	Prugne	18
ex 09.01	Caffè crudo	16

(¹) Di massima, il dazio è stabilito al livello della media aritmetica. Un eventuale adeguamento potrà essere effettuato fissando i dazi stagionali nel quadro della politica agricola della Comunità.

— 1 —		— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles		Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in ‰)
10.01 a	Cereali ⁽¹⁾ .		
10.07			
ex 11.01	Farina di frumento ⁽¹⁾ .		
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati		0
ex 12.03	Semi da sementa (esclusi quelli di barbabietole)		10
12.06	Luppolo (coni e luppolina)		12
15.15	Cere di api e di altri insetti anche artificialmente colorate:		
	— gregge		0
	— altre		10
15.16	Cere vegetali, anche artificialmente colorate:		
	— gregge		0
	— altre		8
ex 16.04	Preparazioni e conserve di pesci:		
	— Salmonidi		20
ex 16.05	Crostacei, preparati o conservati		20
17.01	Zucchero di barbabietole e di canna, allo stato solido		80
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto		9
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao		9

(¹) a) I dazi della tariffa doganale comune sui cereali e la farina di frumento si fissano al livello della media aritmetica dei dazi iscritti.

b) Fino al momento in cui il regime da applicare sarà determinato nel quadro delle misure previste dall'articolo 40, paragrafo 2, gli Stati membri potranno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, sospendere la riscossione dei dazi su questi prodotti.

c) Nei casi in cui, in uno Stato membro, la produzione o la trasformazione dei cereali e della farina di frumento sia gravemente minacciata o compromessa a causa della sospensione dei dazi in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati inizieranno negoziati fra loro. Se questi negoziati non perverranno ad alcun risultato, la Commissione può autorizzare lo Stato leso a prendere idonei provvedimenti, di cui fisserà le modalità, nella misura in cui la differenza del costo non venga compensata dall'esistenza, nello Stato membro che pratica la sospensione, di una organizzazione interna del mercato dei cereali.

- 1 - Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti	- 3 - Tariffa doganale comune (dando sul valore in %)
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole o estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50 % in peso	25
ex 20.02	Crauti	20
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove	25
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole	40
23.01	Farine e polveri non adatte all'alimentazione umana: — di carni e frattaglie; ciccioli — di pesci, di crostacei o di molluschi	4 5
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	30
ex 25.07	Caolino, sillimanite	0
ex 25.15	Marmi greggi o squadrati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 cm.	0
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenarie e altre pietre da taglio o da costruzione, greggi o squadrati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 cm.	0
25.19	Carboneto di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio	0
ex 25.27	Talco in imballaggi del peso netto di kg. 1 o meno	8
ex 27.07	Fenoli, cresoli, xilenoli, greggi	3
27.09	Oli greggi di petrolio o di scisti	0
ex 27.14	Coke di petrolio	0
28.03	Carbone (nero di gas di petrolio o carbone black, neri d'acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)	5

— 1 —		— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles		Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dato sul valore in %)
ex 28.04	Fosforo		15
	Selenio		0
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)		10
28.25	Ossidi di titanio		15
ex 28.32	Clorati di sodio e di potassio		10
ex 29.01	Idrocarburi aromatici:		
	— Naftalina		8
ex 29.04	Alcole butilico terziario		8
ex 32.07	Bianco di titanio		15
ex 33.01	Oli essenziali di agrumi, deterpenati o non, essenze concrete o assolute		12
34.04	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente		12
ex 40.07	Filati e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili		15
41.01	Pelli gregge (fresche, salate, secche, trattate alla calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello		0
ex 41.03	Pelli ovine, semplicemente conciate:		
	— di meticcii delle Indie		0
	— altre		6
ex 41.04	Pelli caprine, semplicemente conciate:		
	— di capre delle Indie		0
	— altre		7
41.08	Cuoio e pelli verniciati o metallizzati		12
44.14	Fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a mm. 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto		10

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti	— 3 — Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche com- mistì con altre materie; legno intarsiato o incrostatò	15
53.04	Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)	0
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altri- menti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
54.02	Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o al- trimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
55.01	Cotone in massa	0
ex 55.02	Linters di cotone, greggi	0
55.03	Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non petti- nati nè cardati	0
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, sti- gliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
57.02	Abaca (canapa di Manilla o <i>Musa textilis</i>) greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cas- scami (compresi gli sfilacciati)	0
57.03	Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	0
74.02	Cupro-leghe	0
75.01	Metalline, speias ed altri prodotti intermedi della me- tallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	0
80.01	Stagno greggio; cascami e rottami di stagno	0
ex 85.08	Candele di accensione	18

ELENCO G

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune deve formare oggetto di negoziato tra gli Stati membri

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
ex 03.01	Pesci di mare freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati.
03.02	Pesci semplicemente salati, o in salamoia, secchi o affumicati.
04.04	Formaggi e latticini.
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi) esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati.
11.07	Malto, anche torrefatto.
ex 15.01	Strutto e altri grassi di maiale, pressati o fusi.
15.02	Sevi della specie bovina, ovina e caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati.
ex 15.04	Olio di balena, anche raffinato.
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati.
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati ma non preparati.
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato.
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao.
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato.

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti
18.06	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao.
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta.
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione.
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di maté; preparazioni a base di questi estratti o essenze.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle).
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° o più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione.
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande.
25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro, acque madri di saline; acqua di mare.
25.03	Zolfi di ogni specie (esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale).
25.30	Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco.
rx 26.01	Minerali di piombo e minerali di zinco.
rx 26.03	Ceneri e residui contenenti zinco.
27.10	Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base.
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi.

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti
27.12	Vaselina.
ex 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (<i>gatsch</i> o <i>slack wax</i>), anche colorati.
ex 28.01	Iodo greggio e bromo.
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale.
ex 28.11	Anidride arsenica.
28.12	Acido borico e anidride borica.
28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti.
ex 28.34	Ioduri e iodati.
28.46	Borati e perborati.
ex 29.04	Alcoli butilici e isobutilico (escluso l'alcole butilico terziario).
ex 29.06	Fenolo, cresoli e xilenoli.
ex 32.01	Estratti di quebracho ed estratti di mimosa.
40.02	Gomma sintetica compreso il lattice sintetico, stabilizzato o non; faturato (<i>factis</i>).
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
44.04	Legno semplicemente squadrato.
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a mm. 5.
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli.
47.01	Paste per carta.

50.02	Seta greggia (non torta).
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura della seta).
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
ex 62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio di juta, usati.
ex 70.19	Perle e imitazioni di perle fini, di vetro; imitazioni di pietre preziose, semipreziose e sintetiche, di vetro.
ex 73.02	Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese carburato).
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami d'alluminio ⁽¹⁾ .
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le lamine non calibrate) ⁽¹⁾ .
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo ⁽¹⁾ .
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco ⁽¹⁾ .
ex 81.01	Tungsteno (wolframio) greggio, in polvere ⁽¹⁾ .
ex 81.02	Molibdeno greggio ⁽¹⁾ .
ex 81.03	Tantalio greggio ⁽¹⁾ .
ex 81.04	Altri metalli greggi ⁽¹⁾ .
ex 84.06	Motori per autoveicoli, per aerodine e per navi, loro parti e pezzi staccati.
ex 84.08	Propulsori a reazione, loro pezzi staccati e accessori.
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburanti metallici, diverse da quelle delle voci n. 84.49 e 84.50.

⁽¹⁾ I dazi da applicare ai semiprodotti dovranno essere esaminati in funzione del dazio fissato per il metallo greggio, in conformità alla procedura prevista dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato.

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
84.48	Parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 inclusi, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per l'utensileria a mano delle voci nn. 82.04, 84.49 e 85.05.
ex 84.63	Organi di trasmissione per motori di automobili.
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusi.
88.02	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornototteri, ecc.); « rotochutes ».
ex 88.03	Parti e pezzi staccati di aerodine.

ALLEGATO II

ELENCO

previsto dall'articolo 38 del Trattato

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti
—	—
CAPITOLO 1	<i>Animali vivi.</i>
CAPITOLO 2	<i>Carni e frattaglie commestibili.</i>
CAPITOLO 3	<i>Pesci, crostacei e molluschi.</i>
CAPITOLO 4	<i>Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale.</i>
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci.
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana.
CAPITOLO 6	<i>Piante vive e prodotti della floricoltura.</i>
CAPITOLO 7	<i>Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci.</i>
CAPITOLO 8	<i>Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni.</i>
CAPITOLO 9	<i>Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03).</i>
CAPITOLO 10	<i>Cereali.</i>
CAPITOLO 11	<i>Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.</i>

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 12	<i>Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.</i>
CAPITOLO 13	
ex 13.03	Peccina.
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso.
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleo-margarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati.
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati.
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati.
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cecce animali o vegetali.
CAPITOLO 16	<i>Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.</i>
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido.
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melazzi, caramellati.
17.03	Melazzi, anche decolorati.

— 1 — Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	— 2 — Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto.
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao.
CAPITOLO 20	<i>Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante.</i>
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle).
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.
CAPITOLO 23	<i>Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.</i>
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco.
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

ALLEGATO III

ELENCO DELLE TRANSAZIONI INVISIBILI

contemplato dall'articolo 106 del Trattato

— Noli marittimi, ivi compresi contratti di noleggio, spese portuali, spese per pescherecci ecc.

— Noli fluviali, ivi compresi i contratti di noleggio.

— Trasporti su strada: viaggiatori, noli e noleggi.

— Trasporti aerei: viaggiatori, noli e noleggi.

Pagamento da parte dei passeggeri dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio; pagamento del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.

Introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio, del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.

— Per tutti i mezzi di trasporto marittimi: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione, riparazioni, spese per l'equipaggio ecc.).

Per tutti i mezzi di trasporto fluviali: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione e piccole riparazioni, di materiale da trasporto, spese per l'equipaggio, ecc.).

Per tutti i mezzi di trasporto commerciali su strada: carburante, olio, piccole riparazioni, autorimessa, spese per gli autisti e il personale viaggiante, ecc.

Per tutti i mezzi di trasporto aerei: spese di gestione e spese commerciali, ivi comprese le riparazioni di aeromobili e di materiale di navigazione aerea.

- Spese e diritti di deposito doganale, di magazzinaggio, di sdoganamento.
- Dazi doganali e tasse.
- Oneri derivanti dal transito.
- Spese di riparazione e di montaggio.

Spese di trasformazione, di officina, di lavori a cottimo o altri servizi dello stesso genere.

- Riparazioni di natanti.

Riparazioni di materiale da trasporto a esclusione dei natanti e degli aeromobili.

- Assistenza tecnica (assistenza per la produzione e la distribuzione di beni e servizi in tutte le fasi, fornita per un periodo determinato in ordine all'oggetto specifico di tale assistenza, e comprendente ad esempio consultazioni e missioni di esperti, elaborazione di piani e disegni di carattere tecnico, controlli di fabbricazione, studio dei mercati, come pure la formazione del personale).

- Commissioni e provvigioni.

Utili derivanti dalle operazioni di transito.

Commissioni e spese bancarie.

Spese di rappresentanza.

- Pubblicità in qualsiasi forma.
- Viaggi per affari.
- Partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali della loro sede principale all'estero e viceversa.
- Contratti d'impresa (lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, strade, ponti, porti, ecc. eseguiti da imprese specializzate, in generale a prezzi forfettari dopo aggiudicazione pubblica).
- Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci effettuate conformemente alle pratiche commerciali d'uso.

- **Turismo.**
- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio.
- Viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute.
- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi familiari.
- Abbonamenti a giornali, periodici, libri, edizioni musicali.
- Giornali, periodici, libri, edizioni musicali e dischi.
- Pellicole già impressionate, di carattere commerciale, informativo, educativo, ecc. (noleggio, canoni cinematografici, sottotitoli, spese di doppiaggio e di stampa delle copie).
- **Contributi.**
- **Manutenzione e riparazioni ordinarie di proprietà private all'estero.**
- **Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali).**
- **Imposte e tasse, spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica.**
- Danni e interessi.**
- Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti.
- Multe.**
- **Saldi periodici delle amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico.**
- **Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che migrano all'estero.**
- Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che rientrano in patria.
- **Salari e stipendi (lavoratori delle zone di frontiera o stagionali, e altre prestazioni di non residenti, restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'occupazione della mano d'opera straniera).**
- **Rimesse di emigranti (restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'immigrazione).**

- Onorari e retribuzioni.
- Dividendi e rendite di quote beneficiarie.
- Interessi (titoli mobiliari, titoli ipotecari, ecc.).
- Canoni di affitto di stabili e di fondi rustici, ecc.
- Ammortamenti contrattuali di prestiti (eccettuati i trasferimenti che rappresentino un ammortamento avente carattere di rimborso anticipato o di pagamento di arretrati accumulati).
- Utili derivanti dalla gestione di imprese.
- Diritti d'autore.

Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e licenze d'uso di brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni, protetti o meno, e trasferimenti derivanti da tali cessioni o licenze d'uso).
- Introiti consolari.
- Pensioni e trattamenti di quiescenza e altri redditi analoghi.

Pensioni alimentari legali e assistenza finanziaria in caso di particolare disagio.

Trasferimenti frazionati di averi detenuti in un paese membro da persone residenti in un altro paese membro e prive di risorse sufficienti al loro mantenimento personale.
- Transazioni e trasferimenti inerenti all'assicurazione diretta.
- Transazioni e trasferimenti inerenti alla riassicurazione e alla retrocessione.
- Apertura e rimborso di crediti di carattere commerciale o industriale.
- Trasferimenti all'estero di somme di entità trascurabile.
- Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per proprio conto da istituti di cambio riconosciuti.

Premi per competizioni sportive e vincite alle corse.
- Successioni.
- Doti.

ALLEGATO IV

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

cui si applicano le disposizioni della parte quarta del Trattato

L'Africa Occidentale Francese comprendente: il Senegal, il Sudan, la Guinea, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la Mauritania, il Niger e l'Alto Volta;

L'Africa Equatoriale Francese comprendente: il Medio Congo, l'Ubanghi-Ciari, il Ciad e il Gabon;

Saint-Pierre et Miquelon, l'Arcipelago delle Comore, il Madagascar e dipendenze, la Somalia francese, la Nuova Caledonia e dipendenze, gli Stabilimenti francesi dell'Oceania, le Terre australi e antartiche;

La Repubblica autonoma del Togo;

Il territorio del Cameroun sotto amministrazione fiduciaria della Francia;

Il Congo belga e il Ruanda-Urundi;

La Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana;

La Nuova Guinea olandese.

II

Protocolli

PROTOCOLLO
SULLO
STATUTO DELLA BANCA EUROPEA
PER GLI INVESTIMENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo 129 del Trattato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:

ARTICOLO 1

La Banca europea per gli investimenti istituita dall'articolo 129 del Trattato, in seguito denominata la « Banca », è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente statuto.

La sede della Banca è fissata di comune accordo dai governi degli Stati membri.

ARTICOLO 2

I compiti della Banca sono definiti dall'articolo 130 del Trattato.

ARTICOLO 3

Conformemente all'articolo 129 del Trattato, i membri della Banca sono:

- il Regno del Belgio;
- la Repubblica federale di Germania;
- la Repubblica francese;
- la Repubblica italiana;
- il Granducato del Lussemburgo;
- il Regno dei Paesi Bassi.

ARTICOLO 4

1. Il capitale della Banca è di un miliardo di unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri, sono le seguenti:

Germania	300	milioni
Francia	300	milioni
Italia	240	milioni
Belgio	86,5	milioni
Paesi Bassi . . .	71,5	milioni
Lussemburgo ..	2	milioni

Il valore delle unità di conto corrisponde a 0,888 670 88 grammi d'oro fino.

Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.

2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.

3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.

4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia nè è sequestrabile.

ARTICOLO 5

1. Gli Stati membri versano il 25 % del capitale sottoscritto in cinque rate uguali, che maturano rispettivamente al più tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitrè mesi e trenta mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

Ogni versamento è effettuato per un quarto in oro o moneta liberamente convertibile e per tre quarti in moneta nazionale.

2. Il Consiglio di amministrazione può esigere il versamento del rimanente 75 % del capitale sottoscritto, semprechè tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutanti.

Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.

ARTICOLO 6

1. Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori può decidere a maggioranza qualificata che gli Stati membri accordino alla Banca prestiti speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in cui la Banca necessiti di un prestito di tal genere per il finanziamento di determinati progetti e il Consiglio di amministrazione dimostri che la Banca non è in grado di procurarsi sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti, avuto riguardo alla natura e allo scopo dei progetti da finanziare.

2. I prestiti speciali possono essere richiesti soltanto a decorrere dall'inizio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato. I prestiti non debbono superare un totale di 400 milioni di unità di conto, nè 100 milioni di unità di conto per anno.

3. La durata dei prestiti speciali sarà fissata in funzione della durata dei crediti o garanzie che la Banca si propone di concedere mediante tali prestiti; tale durata non deve essere superiore a 20 anni. Il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del Consiglio di amministrazione, può decidere il rimborso anticipato dei prestiti speciali.

4. Il saggio d'interesse dei prestiti speciali sarà del 4 % annuo, salvo che il Consiglio dei governatori, avuto riguardo all'evoluzione e al livello del saggio d'interesse sul mercato dei capitali, non decida di fissare un saggio diverso.

5. I prestiti speciali devono essere accordati dagli Stati membri proporzionalmente al capitale sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in moneta nazionale durante i sei mesi successivi al richiamo.

6. In caso di liquidazione della Banca, i prestiti speciali degli Stati membri sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti della Banca.

ARTICOLO 7

1. Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca. Tuttavia, l'ammontare sul quale è effettuato l'adeguamento non può eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in que-

stione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi.

2. Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto definita dall'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. Tuttavia, l'ammontare sul quale è effettuato l'adeguamento non può eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi.

3. La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto definita all'articolo 4 è stabilita in base al rapporto fra il peso di oro fino contenuto in tale unità di conto ed il peso di oro fino corrispondente alla parità di tale moneta dichiarata al Fondo Monetario Internazionale. In mancanza, tale parità sarà determinata in base al tasso di cambio rispetto a una moneta definita o convertibile in oro, applicato dallo Stato membro per i pagamenti ordinari.

4. Il Consiglio dei governatori può decidere che non saranno applicate le norme stabilite dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualora si proceda a una modificazione uniformemente proporzionale al rapporto di parità di tutte le monete dei paesi membri del Fondo Monetario Internazionale o dei membri della Banca.

ARTICOLO 8

La Banca è amministrata e gestita da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo.

ARTICOLO 9

1. Il Consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.

2. Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca, massime per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune.

Il Consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.

3. Inoltre, il Consiglio dei governatori:

a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3,

b) esercita i poteri previsti dall'articolo 6 in merito ai prestiti speciali.

c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo,

d) concede la deroga di cui all'articolo 18, paragrafo 1,

e) approva la relazione annuale redatta dal Consiglio di amministrazione,

f) approva il bilancio annuo nonchè il conto profitti e perdite.

g) esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 7, 14, 17, 26 e 27,

h) approva il regolamento interno della Banca.

4. Il Consiglio dei governatori è competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito del trattato e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.

ARTICOLO 10

Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Le votazioni del Consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del Trattato.

ARTICOLO 11

1. Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per decidere della concessione di crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonchè le commissioni di garanzia; controlla

la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni del Trattato e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori.

Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto di 12 amministratori e di 12 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori, su rispettiva designazione degli Stati membri e della Commissione, in ragione di:

- 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;
- 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;
- 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
- 2 amministratori designati di comune accordo dai paesi del Benelux;
- 1 amministratore designato dalla Commissione.

Il loro mandato è rinnovabile.

Ogni amministratore è assistito da un sostituto nominato alle stesse condizioni e secondo le stesse procedure degli amministratori.

I sostituti possono partecipare alle sedute del Consiglio d'amministrazione; non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono il titolare in caso d'impedimento di questi.

Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del Comitato direttivo, presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.

I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.

3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d'ufficio.

La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del Consiglio d'amministrazione.

4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.

5. Il Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del Consiglio d'amministrazione. Esso definisce all'unanimità le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.

ARTICOLO 12

1. Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio d'amministrazione.

2. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri del Consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualificata richiede otto voti. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

ARTICOLO 13

1. Il Comitato direttivo è composto di un presidente e di due vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.

2. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo.

3. Il Comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

Esso prepara le decisioni del Consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni.

4. Il Comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti.

5. Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del Comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.

6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.

7. I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri.

8. Il Comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

ARTICOLO 14

1. Un Comitato, composto di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori, in ragione della loro competenza, verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca.

2. Tale Comitato conferma che il bilancio ed il conto profitti e perdite sono conformi alle scritture contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo.

ARTICOLO 15

La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

ARTICOLO 16

1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.

2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.

ARTICOLO 17

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il Consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

ARTICOLO 18

1. Nell'ambito del mandato definito dall'articolo 130 del Trattato, la Banca concede crediti ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per progetti d'investimenti da attuare nei territori europei degli Stati membri, semprechè non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.

Tuttavia, per deroga concessa all'unanimità dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere crediti per progetti di investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri.

2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.

3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto, oppure ad altre garanzie sufficienti.

4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo 130 del Trattato.

5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere in alcun momento superiore al 250 % del capitale sottoscritto.

6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.

ARTICOLO 19

1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonchè le commissioni di garanzia devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 24.

2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico del progetto da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo 92 del Trattato.

ARTICOLO 20

Nelle operazioni di prestito e di garanzia la Banca deve osservare i seguenti principi:

1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse della Comunità.

Può accordare o garantire prestiti soltanto:

a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di progetti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza il progetto, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri progetti

b) e quando l'esecuzione del progetto contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato comune.

2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese nè assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.

3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.

4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.

5. La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali.

6. La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun progetto al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio il progetto stesso deve essere messo in esecuzione.

ARTICOLO 21

1. Le domande di prestiti o di garanzie possono essere inoltrate alla Banca per il tramite sia della Commissione sia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Un'impresa può presentare anche direttamente alla Banca una domanda di prestito o di garanzia.

2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che il progetto di cui trattasi non sollevi obiezioni.

3. Il Consiglio d'amministrazione delibera in merito alle domande di prestiti o di garanzie a lui sottoposte dal Comitato direttivo.

4. Il Comitato direttivo esamina se le domande di prestiti o di garanzie che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle dell'articolo 20. Se il Comitato direttivo si pronuncia a favore della concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre il progetto di contratto al Consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il Comitato direttivo si pronunci contro la concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre al Consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.

5. In caso di parere negativo del Comitato direttivo, il Consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia in questione soltanto all'unanimità.

6. In caso di parere negativo della Commissione, il Consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia richiesta soltanto all'unanimità, e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.

7. In caso di parere negativo del Comitato direttivo e della Commissione, il Consiglio d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.

ARTICOLO 22

1. La Banca contrae sui mercati internazionali dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure, ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha in progetto.

Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere rifiutato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.

ARTICOLO 23

1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:

- a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;
- b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;
- c) la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 25, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che

non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.

3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.

ARTICOLO 24

1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10 % del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il Consiglio d'amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:

a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,

b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),

semprechè tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.

2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.

ARTICOLO 25

1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo 130 del Trattato, e avuto riguardo delle disposizioni dell'articolo 23 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.

2. La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso di quest'ultimo.

3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato in oro o in valute convertibili, nonchè delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.

4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per progetti da attuare sul loro territorio.

ARTICOLO 26

Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o i suoi prestiti speciali o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il Consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.

Tale decisione non libera lo Stato nè i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.

ARTICOLO 27

1. Qualora il Consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a debitamente garantire l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonchè la liquidazione degli impegni.

2. In caso di liquidazione, il Consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione.

ARTICOLO 28

1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa

può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

I privilegi e immunità accordati alla Banca sono definiti dal Protocollo previsto dall'articolo 218 del Trattato.

2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.

ARTICOLO 29

Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia.

La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio o prevedere una procedura arbitrale.

I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAR.

ADENAUER.

PINEAU.

Antonio SEGNI.

BECH.

J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS.

HALLSTEIN.

M. FAURE.

Gaetano MARTINO.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

PROTOCOLLO
RELATIVO AL
COMMERCIO INTERNO TEDESCO
E AI PROBLEMI CHE VI SI CONNETTONO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO le condizioni attualmente in essere a causa della divisione della Germania,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato:

1. Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge Fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del Trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania.

2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile, come anche delle disposizioni esecutive degli accordi stessi. Esso Stato vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi del mercato comune e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possano essere arrecati alle economie degli altri Stati membri.

3. Ciascuno Stato membro può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra uno Stato membro e i territori tedeschi ove la Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantesette.

P. H. SPAAK

ADENAUER

PINEAU

Antonio SEGNI

BECH

J. LUNS

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS

HALLSTEIN

M. FAURE

Gaetano MARTINO

Lambert SCHAUS

J. LINTHORST HOMAN

PROTOCOLLO
RELATIVO A
TALUNE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI LA FRANCIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere, in conformità degli obiettivi generali del Trattato, taluni problemi particolari attualmente esistenti,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato:

I. - Tasse e aiuti

1. La Commissione e il Consiglio procedono annualmente ad un esame del regime degli aiuti all'esportazione e delle tasse speciali all'importazione esistente nella zona del franco.

In occasione di tale esame, il Governo francese rende note le misure che intende adottare per ridurre e rendere razionali i livelli degli aiuti e tasse.

Esso Governo comunica altresì al Consiglio e alla Commissione le nuove imposizioni che intende effettuare in seguito a nuove liberalizzazioni e gli adattamenti degli aiuti e delle tasse cui intende procedere nei limiti dell'aliquota massima della tassa in vigore al 1° gennaio 1957. Le singole misure possono costituire l'oggetto di una discussione nell'ambito delle istituzioni suddette.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, quando ritenga che la mancanza di uniformità sia pregiudizievole a taluni settori industriali degli altri Stati membri, può chiedere al Governo francese di adottare determinate misure per uniformare le tasse e gli

aiuti, in ciascuna delle tre categorie relative alle materie prime, ai semiproducti e ai prodotti finiti. Qualora il Governo francese non adotti tali misure, il Consiglio, sempre deliberando a maggioranza qualificata, autorizza gli altri Stati membri a prendere le misure di salvaguardia di cui definisce le condizioni e modalità.

3. Ove la bilancia dei pagamenti ordinari della zona del franco risulti equilibrata per oltre un anno e le sue riserve monetarie abbiano raggiunto un livello ritenuto soddisfacente, particolarmente nei riguardi del volume del suo commercio estero, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che il Governo francese deve abolire il sistema delle tasse e aiuti.

Qualora la Commissione e il Governo francese non concordino nel ritenere soddisfacente il livello delle riserve monetarie nella zona del franco, essi si rimettono al parere di una personalità o di un organismo scelto di comune intesa come arbitro. In caso di disaccordo, l'arbitro è designato dal presidente della Corte di Giustizia.

L'abolizione così decisa deve essere eseguita secondo modalità che non la rendano pregiudizievole all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e può, in particolare, essere operata gradatamente. Le disposizioni del Trattato si applicano integralmente non appena intervenuta tale abolizione.

L'espressione « bilancia dei pagamenti ordinari » va intesa nel significato adottato dalle organizzazioni internazionali e dal Fondo monetario internazionale. vale a dire la bilancia commerciale e le transazioni invisibili aventi carattere di rendite o di prestazioni di servizi.

II. - Retribuzione delle ore di lavoro straordinario

1. Gli Stati membri ritengono che l'instaurazione del mercato comune condurrà, al termine della prima tappa, ad una situazione in cui il limite oltre il quale sono retribuite le ore di lavoro straordinario e il tasso medio di maggiorazione per tali ore nell'industria corrisponderanno a quelli esistenti in Francia secondo la media dell'anno 1956.

2. Ove tale situazione non si realizzasse al termine della prima tappa, la Commissione è tenuta ad autorizzare la Francia ad adottare, nei confronti dei settori industriali che risentono della disparità nel modo di retribuzione delle

ore di lavoro straordinario, misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e modalità, salvo qualora, nel corso di tale tappa, l'aumento medio del livello dei salari negli stessi settori di altri Stati membri, rispetto alla media dell'anno 1956, fosse superiore a quello intervenuto in Francia di una percentuale fissata dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SFAAK.

ADENAUER.

PINEAU.

Antonio SEGNI

BECH.

J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS.

HALLSTEIN.

M. FAURE.

Gaetano MARTINO.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

PROTOCOLLO
CONCERNENTE L'ITALIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato;

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

PRENDONO ATTO del fatto che il Governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle Isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;

RICORDANO che tale programma del Governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;

RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;

CONVENGONO, onde agevolare il Governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal Trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;

RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del Trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del Trattato in Italia;

RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 108 e 109, si dovrà aver cura che le misure richieste al Governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK

ADENAUER.

PINEAU.

Antonio SEGNI.

BECH.

J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS.

HALLSTEIN.

M. FAURÉ.

Gaetano MARTINO.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

PROTOCOLLO
CONCERNENTE
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano il Granducato del Lussemburgo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

ARTICOLO 1

1. In ragione della particolare situazione della sua agricoltura, il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti compresi nell'elenco allegato alla decisione delle Parti Contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in data 3 dicembre 1955, riguardante l'agricoltura lussemburghese.

Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma, della Convenzione di Unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921.

2. Il Granducato del Lussemburgo adotta tutte le misure di ordine strutturale, tecnico ed economico, atte a consentire la progressiva integrazione dell'agricoltura lussemburghese nel mercato comune. La Commissione può rivolgergli raccomandazioni circa le misure da adottare.

Al termine del periodo transitorio, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in quale misura le deroghe concesse al Granducato del Lussemburgo debbano essere mantenute, modificate o abolite.

Ad ogni Stato membro interessato è riconosciuto il diritto di ricorso contro tale decisione dinanzi ad un organo arbitrale, designato conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del Trattato.

ARTICOLO 1

Nello stabilire i regolamenti contemplati dall'articolo 48, paragrafo 3, del Trattato, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Commissione considera, nei riguardi del Granducato del Lussemburgo, la particolare situazione demografica di tale paese.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK.

ADENAUER.

PINEAU.

Antonio SEGNI.

BECH.

J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS.

HALLSTEIN.

M. FAURE.

Gaetano MARTINO.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

PROTOCOLLO

relativo alle

MERCI ORIGINARIE

E PROVENIENTI

DA TALUNI PAESI

che beneficiano di un regime particolare alla
importazione in uno degli Stati membri

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO dare precisazioni in merito all'applicazione del Trattato a talune merci originarie e provenienti da taluni paesi, che l'beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

1. L'applicazione del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea non richiede alcuna modificazione del regime doganale applicabile, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, alle importazioni:

a) nei paesi del Benelux, di merci originarie e provenienti dal Surinam e dalle Antille olandesi;

b) in Francia, di merci originarie e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia e dal Laos. Le disposizioni che precedono si applicano altresì agli Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi;

c) in Italia, di merci originarie e provenienti dalla Libia e dalla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria italiana.

2. Le merci importate in uno Stato membro in base al regime suddetto non possono considerarsi in libera pratica in tale Stato, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato, quando siano riesportate in un altro Stato membro.

3. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni relative ai regimi particolari contemplati dal presente Protocollo, nonché l'elenco dei prodotti che beneficino di tali regimi.

Essi informano altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle modificazioni successivamente apportate a tali elenchi o a tali regimi.

4. La Commissione vigila a che l'applicazione delle disposizioni che precedono non sia pregiudizievole agli altri Stati membri; essa può prendere, a tal fine, ogni opportuna disposizione nelle relazioni fra Stati membri.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK.

ADENAUER.

PINEAU.

Antonio SEGNI.

BECH.

J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS.

HALLSTEIN.

M. FAURE.

Gaetano MARTINO.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

PROTOCOLLO
relativo al regime da applicare ai
PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA
COMUNITA' EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
NEI CONFRONTI DELL'ALGERIA
E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE
DELLA REPUBBLICA FRANCESE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSAPEVOLI del fatto che le disposizioni del Trattato concernenti l'Algeria e i dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese sollevano il problema del regime da applicare, nei confronti dell'Algeria e di tali dipartimenti, ai prodotti che costituiscono l'oggetto del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

DESIDERANDO ricercare una soluzione adeguata, in armonia coi principi dei due Trattati,

RISOLVERANNO con spirito di reciproca collaborazione tale problema nel più breve termine, e al più tardi in occasione della prima revisione del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantesette.

P. H. SPAAK.

ADENAUER.

PINEAU.

Antonio SEGNI.

BECH.

J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPFUERS.

HALLSTEIN.

M. FAURE.

Gaetano MARTINO.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

PROTOCOLLO
concernente
GLI OLI MINERALI
E TALUNI LORO DERIVATI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

1. Ciascuno Stato membro può mantenere, nei confronti degli altri Stati membri e degli Stati terzi, per un periodo di sei anni dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, i dazi doganali e tasse d'effetto equivalente applicati ai prodotti contemplati nelle posizioni 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 e ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti, e residui paraffinosi) della Nomenclatura di Bruxelles, alla data del 1° gennaio 1957, ovvero quelli applicati alla data dell'entrata in vigore del Trattato, quando questi ultimi siano inferiori. Tuttavia, il dazio da mantenere sugli oli grezzi non potrà avere per effetto di accrescere in misura superiore al 5 % il divario esistente al 1° gennaio 1957 fra i dazi applicabili agli oli grezzi, da una parte, e quelli applicati ai derivati summenzionati dall'altra. Ove tale scarto non esista, quello eventualmente creato non potrà superare il 5 % del dazio applicato al 1° gennaio 1957 ai prodotti contemplati nella posizione 27.09. Qualora, prima dello scadere del periodo di sei anni, si proceda a una riduzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei confronti dei prodotti contemplati nella posizione 27.09, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicati agli altri prodotti summenzionati devono formare oggetto di una riduzione corrispondente.

Allo scadere del periodo stesso, i dazi mantenuti alle condizioni previste dal comma precedente sono interamente aboliti nei riguardi degli altri Stati membri. Alla stessa data diventa applicabile nei confronti dei paesi terzi la tariffa doganale comune.

2. Agli aiuti alla produzione degli oli minerali contemplati nella posizione 27.09 della Nomenclatura di Bruxelles si applicano le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3 c) del Trattato, nella misura in cui tali aiuti appaiono necessari per riportare il prezzo degli oli grezzi al livello del prezzo praticato

sul mercato mondiale, CAF porto europeo di uno Stato membro. Durante le due prime tappe, la Commissione fa uso dei poteri previsti dall'articolo 93 soltanto nella misura necessaria a impedire un'applicazione abusiva di tali aiuti.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantesette.

P. H. SPAAK.

ADENAUER.

PINEAU.

Antonio SEGNI.

BECH.

J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPPEERS.

HALLSTEIN.

M. FAURE.

Gaetano MARTINO.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

PROTOCOLLO
concernente
L'APPLICAZIONE DEL TRATTATO
che istituisce
LA COMUNITA'
ECONOMICA EUROPEA
ALLE PARTI NON EUROPEE
DEL REGNO DEI PAESI BASSI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

SOLLECITE di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunità Economica Europea, la portata del disposto dell'articolo 227 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avrà facoltà, in deroga all'articolo 227, di ratificare il Trattato soltanto per quanto riguarda il Regno in Europa e la Nuova Guinea olandese.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK.

ADENAUER.

PINEAU.

Antonio SECNI.

BECH.

J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS.

HALLSTEIN.

M. FAURE.

Gaetano MARTINO.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

III

Convenzione

CONVENZIONE D'APPLICAZIONE

relativa a

L'ASSOCIAZIONE DEI PAESI

E TERRITORI D'OLTREMARE

ALLA COMUNITA'

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO stabilire la Convenzione d'applicazione prevista dall'articolo 136 del Trattato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

ARTICOLO 1

Gli Stati membri partecipano, alle condizioni in appresso stabilite, alle misure atte a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei paesi e territori elencati nell'allegato IV del Trattato, mediante uno sforzo complementare a quello compiuto dalle autorità responsabili di tali paesi e territori.

A tal fine, è costituito un Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, al quale gli Stati membri versano per cinque anni i contributi annui previsti dall'allegato A della presente Convenzione.

Il Fondo è amministrato dalla Commissione.

ARTICOLO 2

Le autorità responsabili dei paesi e territori presentano alla Commissione, d'intesa con le autorità locali o con i rappresentanti della popolazione dei paesi e territori interessati, i progetti sociali ed economici per i quali è richiesto il finanziamento della Comunità.

ARTICOLO 3

La Commissione definisce ogni anno i programmi generali per lo stanziamento, a favore delle singole categorie di progetti, dei fondi disponibili a mente dell'allegato B della presente Convenzione.

I programmi generali comprendono progetti per il finanziamento:

a) di talune istituzioni sociali, in particolare di ospedali, di istituti per l'insegnamento o le ricerche tecniche, di istituti per l'orientamento e l'incoaggiamento delle attività professionali delle popolazioni,

b) di investimenti economici di interesse generale, direttamente connessi con l'esecuzione di un programma che implichi progetti di sviluppo produttivi e concreti.

ARTICOLO 4

All'inizio di ogni esercizio, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata, previa consultazione della Commissione, le somme da destinare al finanziamento:

a) delle istituzioni sociali di cui all'articolo 3 a),

b) degli investimenti economici d'interesse generale di cui all'articolo 3 b).

La decisione del Consiglio deve mirare a una razionale ripartizione geografica delle somme disponibili.

ARTICOLO 5

1. La Commissione stabilisce la ripartizione delle somme disponibili, a mente dell'articolo 4 a), fra le singole domande per il finanziamento d'istituzioni sociali.

2. La Commissione elabora le proposte di finanziamento dei progetti d'investimenti economici che accoglie a mente dell'articolo 4 b).

Essa le trasmette al Consiglio.

Se, nel termine di un mese, nessuna richiesta sia avanzata da uno Stato membro perchè siano portate dinanzi al Consiglio, le proposte si ritengono approvate.

Quando il Consiglio ne sia stato investito, delibera a maggioranza qualificata nel termine di due mesi.

3. Le somme che non siano state assegnate nel corso di un anno vengono riportate agli anni successivi.

4. Le somme assegnate sono messe a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori. La Commissione provvede a che il loro uso sia conforme alle assegnazioni stabilite e si effettui alle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 6

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa, entro sei mesi dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo.

ARTICOLO 7

La maggioranza qualificata di cui agli articoli 4, 5 e 6 è di 67 voti. I voti di cui dispongono gli Stati membri sono rispettivamente:

Belgio	11 voti
Germania	33 voti
Francia	33 voti
Italia	11 voti
Lussemburgo	1 voto
Paesi Bassi	11 voti

ARTICOLO 8

In ciascun paese o territorio, il diritto di stabilimento è progressivamente esteso ai cittadini e alle società degli Stati membri diversi da quello che ha relazioni particolari con tale paese o territorio. Le modalità sono stabilite, durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in modo che venga meno gradatamente ogni discriminazione nel corso del periodo transitorio.

ARTICOLO 9

Negli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi e territori, il regime doganale applicabile è quello previsto dagli articoli 133 e 134 del Trattato.

ARTICOLO 10

Per la durata della presente Convenzione, gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori le disposizioni del capo del Trattato relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, che essi mettono in atto durante lo stesso periodo nelle loro relazioni reciproche.

ARTICOLO 11

1. In ciascun paese e territorio ove esistano contingentamenti all'importazione, e un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i contingententi accordati agli Stati diversi da quello con cui il paese o territorio ha relazioni particolari, sono trasformati in contingententi globali accessibili senza discriminazione agli altri Stati membri. A decorrere dalla stessa data, tali contingententi sono aumentati annualmente in applicazione delle disposizioni dell'articolo 32 e dell'articolo 33, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del Trattato.

2. Quando, nei riguardi di un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 7 % dell'importazione totale in un paese o territorio, è istituito un contingente pari al 7 % di tale importazione, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed è aumentato annualmente conformemente alle disposizioni previste dal paragrafo 1.

3. Quando, per taluni prodotti, non sia accordato alcun contingente all'importazione in un paese o territorio, la Commissione stabilisce mediante decisioni le modalità di concessione e di aumento dei contingententi accordati agli altri Stati membri.

ARTICOLO 12

Nella misura in cui i contingententi d'importazione degli Stati membri riguardano sia importazioni provenienti da uno Stato avente relazioni particolari con un paese o territorio, sia importazioni provenienti da tale paese o territorio, la quota d'importazione in provenienza dai paesi e territori costituisce l'oggetto di un contingente globale stabilito in base alle statistiche delle importazioni. Tale contingente è fissato durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione ed aumenta secondo le norme di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 13

Le disposizioni dell'articolo 10 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute o della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio.

ARTICOLO 14

Dopo la data di scadenza della presente Convenzione e fino alla determinazione delle disposizioni di associazione da prevedere per un nuovo periodo, i contingenti d'importazione nei paesi e territori, da una parte, e negli Stati membri, dall'altra, rimangono, per quanto riguarda i prodotti originari di tali paesi e territori, al livello fissato per il quinto anno. È del pari mantenuto il regime del diritto di stabilimento esistente alla fine del quinto anno.

ARTICOLO 15

1. Le importazioni di caffè verde in Italia e nei paesi del Benelux, da una parte, e, dall'altra, le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti da paesi terzi, beneficiano di contingenti tariffari alle condizioni stabilite dai Protocolli allegati alla presente Convenzione.

2. Qualora la Convenzione venga a scadere prima della conclusione di un nuovo accordo, gli Stati membri, in attesa del nuovo accordo, beneficiano, per quanto riguarda le banane, i semi di cacao e il caffè verde, di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicabili all'inizio della seconda tappa e pari al volume delle importazioni provenienti da paesi terzi durante l'ultimo anno per cui si dispone di statistiche.

Tali contingenti sono maggiorati, ove occorra, proporzionalmente all'incremento del consumo nei paesi importatori.

3. Gli Stati membri che beneficiano di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicati al momento dell'entrata in vigore del Trattato, a mente dei Protocolli sulle importazioni di caffè verde e di banane provenienti da paesi

terzi, hanno il diritto di ottenere per tali prodotti, anzichè il regime di cui al paragrafo precedente, il mantenimento dei contingenti tariffari al livello che hanno raggiunto alla data di scadenza della Convenzione.

Tali contingenti sono maggiorati, dove occorra, alle condizioni previste dal paragrafo 2

4. La Commissione, a richiesta degli Stati interessati, fissa il volume dei contingenti tariffari previsti dai paragrafi che precedono.

ARTICOLO 16

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 inclusi della presente Convenzione sono applicabili all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare.

ARTICOLO 17

Salva restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15, la presente Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK.

ADENAUER.

PINEAU.

Antonio SECNI.

BECH.

J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS.

HALLSTEIN.

M. FAURE.

Gaetano MARTINO.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

Allegato A previsto dall'articolo 1 della Convenzione

<i>Percentuali</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>4° anno</i>	<i>5° anno</i>	<i>Totale</i>
	10 %	12,5 %	16,5 %	22,5 %	38,5 %	100 %
<i>Paesi</i>	<i>IN MILIONI DI UNITÀ DI CONTO U. E. P.</i>					
Belgio	7	8,75	11,55	15,75	26,95	70
Germania	20	25	33	45	77	200
Francia	20	25	33	45	77	200
Italia	4	5	6,60	9	15,40	40
Lussemburgo	0,125	0,15625	0,20625	0,28125	0,48125	1,25
Paesi Bassi	7	8,75	11,55	15,75	26,95	70

Allegato B previsto dall'articolo 3 della Convenzione

<i>Percentuali</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>4° anno</i>	<i>5° anno</i>	<i>Totale</i>
	10 %	12,5 %	16,5 %	22,5 %	38,5 %	100 %
<i>Paesi e territori d'oltremare di</i>	<i>IN MILIONI DI UNITÀ DI CONTO U. E. P.</i>					
Belgio	3	3,75	4,95	6,75	11,55	30
Francia	51,125	63,906	84,356	115,031	196,832	511,25
Italia	0,5	0,625	0,825	1,125	1,925	5
Paesi Bassi	3,5	4,375	5,775	7,875	13,475	35

PROTOCOLLO
RELATIVO AL CONTINGENTE TARIFFARIO
PER LE IMPORTAZIONI DI BANANE
(Ex 08.01 della Nomenclatura di Bruxelles)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:

1. Fin dal momento del primo ravvicinamento dei dazi esterni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 b), del Trattato e fino al termine della seconda tappa, la Repubblica federale di Germania beneficia di un contingente annuo di importazione in franchigia doganale pari al 90 % dei quantitativi importati nel 1956, dedotti i quantitativi in provenienza dai paesi e territori di cui all'articolo 131 del Trattato.

2. Subito dopo la fine della seconda tappa e fino allo scadere della terza tappa, tale contingente è pari all'80 % del quantitativo suindicato.

3. I contingenti annui fissati dai paragrafi precedenti sono aumentati in misura corrispondente al 50 % della differenza tra i quantitativi totali importati durante l'anno precedente da una parte, e quelli importati nel 1956 dall'altra.

Qualora il totale delle importazioni fosse diminuito rispetto all'anno 1956, i contingenti annui di cui sopra non potranno essere superiori al 90 % delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 1 e all'80 % delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 2.

4. Subito dopo l'integrale applicazione della tariffa doganale comune, il contingente è pari al 75 % delle importazioni dell'anno 1956. Tale contingente viene migliorato alle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma.

Qualora le importazioni fossero diminuite rispetto all'anno 1956, il contingente annuo di cui sopra non potrà essere superiore al 75 % delle importazioni dell'anno precedente.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide dell'abolizione o della modificazione di tale contingente.

5. Il totale delle importazioni dell'anno 1956, dopo deduzione delle importazioni provenienti dai paesi e territori di cui all'articolo 131 del Trattato che, a norma delle disposizioni precedenti, deve servire di base al calcolo dei contingenti, è di 290.000 tonnellate.

6. Qualora i paesi e territori si trovassero nell'impossibilità di fornire integralmente i quantitativi richiesti dalla Repubblica federale di Germania, gli Stati membri interessati si dichiarano pronti a consentire un aumento corrispondente del contingente tariffario tedesco.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK.

J. Ch. SNOY et d'OFFUERS.

ADENAUER.

HALLSTEIN.

PINEAU.

M. FAURE.

Antonio SEGNI.

Gaetano MARTINO.

BECH.

Lambert SCHAUS.

J. LUNS.

J. LINTHORST HOMAN.

Al momento di firmare il presente Protocollo, il plenipotenziario della Repubblica federale di Germania ha fatto, a nome del suo governo, la seguente dichiarazione, di cui gli altri plenipotenziari hanno preso atto:

La Repubblica federale di Germania si dichiara pronta a incoraggiare le misure che potrebbero essere adottate da parte degli interessi privati tedeschi per favorire la vendita nella Repubblica federale delle banane provenienti dai paesi e territori associati d'oltremare.

A tal fine dovranno iniziarsi non appena possibile colloqui tra i circoli economici dei vari paesi interessati alle forniture e allo smercio delle banane.

PROTOCOLLO
RELATIVO AL CONTINGENTE TARIFFARIO
PER LE IMPORTAZIONI DI CAFFE' VERDE

(Ex 09.01 della Nomenclatura di Bruxelles)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Convenzione:

A. Per quanto riguarda l'Italia

Durante il primo periodo di associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità e dopo la prima modificazione dei dazi doganali operata in conformità dell'articolo 23 del Trattato, le importazioni di caffè verde provenienti da paesi terzi in territorio italiano sono sottoposte ai dazi doganali applicabili al momento dell'entrata in vigore del Trattato, nei limiti di un contingente annuo pari al totale delle importazioni di caffè verde effettuate in Italia in provenienza da paesi terzi durante l'anno 1956.

A decorrere dal sesto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato e fino allo scadere della seconda tappa, il contingente iniziale previsto dal comma precedente è ridotto del 20 %.

Fin dall'inizio della terza tappa, e per la durata di quest'ultima, il contingente è fissato in misura pari al 50 % del contingente iniziale.

Al termine del periodo transitorio e per un periodo di quattro anni, le importazioni di caffè verde in Italia potranno continuare a beneficiare dei dazi doganali applicabili in tale paese al momento dell'entrata in vigore del Trattato fino a concorrenza del 20 % del contingente iniziale.

La Commissione esamina se la percentuale e il termine previsti dal comma precedente siano giustificati.

Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti più sopra.

B. Per quanto riguarda i paesi del Benelux

Fin dall'inizio della seconda tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni di caffè verde in provenienza da paesi terzi nei territori dei paesi del Benelux potranno continuare a effettuarsi in franchigia doganale, fino a concorrenza di un tonnello di caffè verde pari all'85 % del quantitativo totale di caffè verde importato nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche.

Fin dall'inizio della terza tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni in franchigia doganale previste dal comma precedente sono riportate al 50 % del tonnello totale delle importazioni di caffè verde effettuate durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche.

Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti più sopra.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantesette.

P. H. SPAAK.

ADENAUER.

PINEAU.

Antonio SEGNI.

BECH.

J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPPEERS.

HALLSTEIN.

M. FAURE.

Gaetano MARTINO.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

PROTOCOLLI

sul

Privilegi e sulle Immunità

e sullo

Statuto della Corte di Giustizia

della

Comunità Economica

Europea

PROTOCOLLO
— SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO che a termini dell'articolo 218 del Trattato la Comunità gode sui territori degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari per assolvere la sua missione alle condizioni definite da un Protocollo separato,

CONSIDERANDO d'altra parte che a termini dell'articolo 28 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti, la Banca gode dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo di cui al comma precedente,

HANNO DESIGNATO come plenipotenziari, al fine di definire tale Protocollo:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario Generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

S. E. Carl Friedrich OPHELS, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

S. E. Robert MARJOLIN, « Professeur agrégé des Facultés de Droit » Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO

S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Capo 1

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 1

I locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.

ARTICOLO 2

Gli archivi della Comunità sono inviolabili.

ARTICOLO 3

La Comunità, i suoi averi, entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando la Comunità effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno della Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

ARTICOLO 4

La Comunità è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale siano stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accettate al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

Capo 2

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

ARTICOLO 5

Le istituzioni della Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni della Comunità non possono essere censurate.

ARTICOLO 6

I presidenti delle istituzioni della Comunità possono rilasciare ai membri e agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dagli statuti di cui all'articolo 212 del Trattato

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

Capo 3

MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 7

Nessuna restrizione d'ordine amministrativo o d'altro genere è appor-
tata alla libertà di movimento dei membri della Assemblea che si recano al
luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di con-
trollo dei cambi:

a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti fun-
zionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse
ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

ARTICOLO 8

I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o per-
seguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro fun-
zioni.

ARTICOLO 9

Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa bene-
ficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del
Parlamento del loro paese,

b) sul territorio d'ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni
provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

Capo 4

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni della Comunità, nonchè i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi della Comunità.

Capo 5

FUNZIONARI E AGENTI DELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e agenti della Comunità di cui all'articolo 212 del Trattato:

a) godono, fatte salve le disposizioni degli articoli 179 e 215 del Trattato, dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste uf-

ficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; essi continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni,

b) nè essi nè i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri,

c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali,

d) godono del diritto di importare in franchigia dal paese della loro ultima residenza o dal paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato,

e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

ARTICOLO 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera sulle proposte che la Commissione formulerà entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, i funzionari e gli agenti della Comunità saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Comunità.

ARTICOLO 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse tra i paesi membri della Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e agenti

della Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio della Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro della Comunità. Tale disposizione si applica egualmente al coniuge, semprechè non eserciti una propria attività professionale, nonchè ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 14

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su una proposta che la Commissione formulerà nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti della Comunità.

ARTICOLO 15

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari e agenti della Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12 comma 2 e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

Capo 6

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI ACCREDITATE PRESSO LA COMUNITÀ

ARTICOLO 16

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede della Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso la Comunità le immunità diplomatiche d'uso.

Capo 7

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli agenti della Comunità esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione della Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi della Comunità.

ARTICOLO 18

Ai fini dell'applicazioni del presente Protocollo, le istituzioni della Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

ARTICOLO 19

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

ARTICOLO 20

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

ARTICOLO 21

Il presente Protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento della sua costituzione e degli aumenti del suo capitale, nonchè dalle varie formalità che tali operazioni potranno importare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non importeranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantesette.

J. Ch. SNOY et d'OUPPERS.

C. F. OPHUELS.

Robert MARJOLIN.

Vittorio BADINI.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

PROTOCOLLO
SULLO
STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

DESIDERANDO definire lo Statuto della Corte previsto all'articolo 188 del Trattato,

HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

S. E. Carl Friedrich OPHELS, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

S. E. Robert MARJOLIN, « Professeur agrégé des Facultés de Droit », Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa,

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO

S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo,
Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso
la Conferenza intergovernativa,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona
e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

ARTICOLO 1

La Corte, istituita dall'articolo 4 del Trattato, è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente Statuto.

Titolo primo

STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

ARTICOLO 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

ARTICOLO 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

La Corte, in seduta plenaria, può togliere l'immunità.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

ARTICOLO 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale remunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte decide.

ARTICOLO 5

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

ARTICOLO 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti dell'Assemblea e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

ARTICOLO 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

ARTICOLO 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 9

Il Cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

ARTICOLO 10

La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

ARTICOLO 11

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurare il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

ARTICOLO 12

Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento avanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

ARTICOLO 13

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

ARTICOLO 14

La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

ARTICOLO 15

La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti cinque giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura.

ARTICOLO 16

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una Commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, nè l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

Titolo III

PROCEDURA

ARTICOLO 17

Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

ARTICOLO 18

La procedura avanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunità le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonchè di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

ARTICOLO 19

La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 175 del Trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

ARTICOLO 20

Nei casi contemplati dall'articolo 177 del Trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonchè al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da quest'ultimo.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio, hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

ARTICOLO 21

La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

ARTICOLO 22

In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, Commissione od organo di sua scelta.

ARTICOLO 23

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, si può procedere all'audizione di testimoni.

ARTICOLO 24

La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

ARTICOLO 25

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del teste o del perito.

ARTICOLO 26

La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

ARTICOLO 27

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.

ARTICOLO 28

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

ARTICOLO 29

Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

ARTICOLO 30

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

ARTICOLO 31

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

ARTICOLO 32

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

ARTICOLO 33

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

ARTICOLO 34

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

ARTICOLO 35

La Corte delibera sulle spese.

ARTICOLO 36

Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sua propria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all'articolo 185 del Trat-

tato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 186, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 192, ultimo comma.

Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

ARTICOLO 37

Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.

Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

ARTICOLO 38

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia.

ARTICOLO 39

Gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica, possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

ARTICOLO 40

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione della Comunità che dimostri di avere a ciò interesse.

ARTICOLO 41

La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.

La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revisione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

ARTICOLO 42

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

ARTICOLO 43

Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 173; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 175, comma secondo.

ARTICOLO 44

Il regolamento di procedura della Corte di cui all'articolo 188 del Trattato, contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente Statuto, tutte le disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.

ARTICOLO 45

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può apportare alle disposizioni del presente Statuto gli adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da esso eventualmente adottate a termini dell'articolo 165, ultimo comma del Trattato.

ARTICOLO 46

Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all'articolo 167, commi secondo e terzo del Trattato.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantesette.

J. Ch. SNOY et d'OUPPERS.

C. F. OPHELS.

Robert MARJOLIN.

Vittorio BADINI.

Lambert SCHAUS.

J. LINTHORST HOMAN.

CONVENZIONE

relativa a

talune istituzioni comuni
alle Comunità Europee

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SOLLECITI di evitare la molteplicità delle istituzioni chiamate ad assolvere compiti analoghi nelle Comunità Europee che essi hanno costituito.

HANNO DECISO di creare per queste Comunità talune istituzioni uniche ed hanno a tal fine designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli Affari esteri;
S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale;
S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

S. E. Christian PINEAU, Ministro degli Affari esteri;
S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri;
S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli Affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO

S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli Affari esteri;
S. E. Lambert SCHAU, Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri;
S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa.

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti:

Sessione I -

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 1

I poteri e le competenze attribuiti all'Assemblea dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica dall'altra, sono esercitati, alle condizioni rispettivamente previste dai Trattati stessi, da un'Assemblea unica composta e designata come previsto sia dall'articolo 138 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, sia dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

ARTICOLO 2

1. Fin dalla sua entrata in funzione, l'Assemblea unica di cui all'articolo precedente sostituisce l'Assemblea Comune prevista dall'articolo 21 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Essa esercita i poteri e le competenze devoluti all'Assemblea Comune da questo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso.

2. A tal fine, l'articolo 21 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, alla data dell'entrata in funzione dell'Assemblea unica di cui all'articolo precedente, è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

« ARTICOLO 21

1. *L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.*

2. *Il numero dei delegati è fissato come segue:*

<i>Germania</i>	<i>36</i>
<i>Belgio</i>	<i>14</i>
<i>Francia</i>	<i>36</i>
<i>Italia</i>	<i>36</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>6</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>14</i>

3. *L'Assemblea elaborerà dei progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.*

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.»

Sezione II

LA CORTE DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 3

Le competenze attribuite alla Corte di Giustizia dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica dall'altra, sono esercitate alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da una Corte di Giustizia unica composta e designata come previsto sia dagli articoli da 165 a 167 inclusi del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, sia dagli articoli da 137 a 139 inclusi del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

ARTICOLO 4

1. Fin dalla sua entrata in funzione, la Corte di Giustizia unica di cui all'articolo precedente sostituisce la Corte prevista dall'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Essa esercita le competenze attribuite a questa Corte da quest'ultimo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso.

Il presidente della Corte di Giustizia unica di cui all'articolo precedente esercita le attribuzioni devolute dal Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio al presidente della Corte prevista da questo Trattato

2. A tal fine, alla data dell'entrata in funzione della Corte di Giustizia unica di cui all'articolo precedente,

a) l'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

« ARTICOLO 32

La Corte è composta di sette giudici.

La Corte si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi nelle cause di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 41.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'articolo 32 ter, comma secondo. »

« ARTICOLO 32 bis

La Corte è assistita da due avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause proposte alla Corte, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, così come definita dall'articolo 31.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo 32 ter, comma terzo. »

« ARTICOLO 32 ter

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, è designato a sorte.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte. Il suo mandato è rinnovabile. »

« ARTICOLO 32 quater

La Corte nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto. »

b) le disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono abrogate limitatamente alle disposizioni in esso contenute che siano contrarie agli articoli da 32 a 32 quater inclusi di questo Trattato.

Sezione III

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ARTICOLO 5

1. Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea da una parte e dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica dall'altra sono esercitate, alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da un Comitato economico e sociale unico, composto e designato come previsto sia dall'articolo 194 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, sia dall'articolo 166 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

2. Il Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo precedente deve comprendere una sezione specializzata, e può annoverare sottocomitati competenti, nei settori o per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

3. Le disposizioni degli articoli 193 e 197 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea sono applicabili al Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo 1.

SEZIONE IV

IL FINANZIAMENTO DI TALI ISTITUZIONI

ARTICOLO 6

Le spese di funzionamento dell'Assemblea unica, della Corte di Giustizia unica e del Comitato economico e sociale unico sono ripartite, in porzioni eguali, fra le Comunità interessate.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite di comune intesa dalle autorità competenti di ogni Comunità.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 7

La presente Convenzione sarà ratificata dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data alla quale saranno in vigore il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

ARTICOLO 8

La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantesette.

P. H. SPAAK.

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS.

ADENAUER.

HALLSTEIN.

PINEAU.

M. FAURE.

Antonio SEGNI.

Gaetano MARTINO.

BECH.

Lambert SCHAUS.

J. LUNS.

J. LINTHORST HOMAN.

ATTO FINALE

della

Conferenza Intergovernativa

per il

Mercato Comune e l'Euratom

LA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA PER IL MERCATO COMUNE E L'EURATOM, istituita a Venezia il 29 maggio 1956 dai Ministri degli Affari esteri del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, che ha continuato i suoi lavori a Bruxelles e, al termine di questi, si è riunita a Roma il 25 marzo 1957, ha redatto i testi seguenti:

I

1. **TRATTATO** che istituisce la Comunità Economica Europea, e suoi allegati,
2. **Protocollo** sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti,
3. **Protocollo** relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono,
4. **Protocollo** relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia,
5. **Protocollo** concernente l'Italia,
6. **Protocollo** concernente il Granducato del Lussemburgo,
7. **Protocollo** relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano d'un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri,
8. **Protocollo** relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese,
9. **Protocollo** concernente gli oli minerali e taluni loro derivati,

10. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi,
11. Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, e suoi allegati,
12. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane,
13. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffè verde.

II

1. TRATTATO che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, e suoi allegati,
2. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi.

III

CONVENZIONE relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee,

Al momento di firmare questi testi, la Conferenza ha adottato le dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto:

1. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle organizzazioni internazionali,
2. Dichiarazione comune concernente Berlino,
3. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea dei Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco,

4. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea del Regno di Libia,
5. Dichiarazione d'intenzioni relativa alla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica italiana,
6. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea del Surinam e delle Antille olandesi.

La Conferenza ha preso atto altresì delle dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto:

1. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi,
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dei Trattati a Berlino,
3. Dichiarazione del Governo della Repubblica francese relativa alle domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un regime di segretezza per ragioni attinenti alla difesa.

Infine, la Conferenza ha deciso di elaborare ulteriormente:

1. Il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea,
2. Il Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità Economica Europea,
3. Il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica,
4. Il Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

I Protocolli 1 e 2 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e i Protocolli 3 e 4 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

P. H. SPAAK.

J. Ch. SNOY et d'OPPEERS.

ADENAUER.

HALLSTEIN.

PINEAU.

M. FAURE.

Antonio SEGNI.

Gaetano MARTINO.

BECH.

Lambert SCHAUS.

J. LUNS.

J. LINTHORST-HOMAN.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla

cooperazione con gli Stati

membri delle Organizzazioni Internazionali

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

ALL'ATTO della firma dei Trattati che istituiscono tra loro la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

CONSAPEVOLI delle responsabilità che assumono nei confronti dell'avvenire dell'Europa unificando i loro mercati, ravvicinando le loro economie e definendo in questo campo i principi e le modalità di una politica comune,

RICONOSCENDO che l'istituzione fra loro di una unione doganale e di una stretta collaborazione nello sviluppo pacifico dell'energia nucleare, efficaci strumenti di progresso economico e sociale, deve contribuire, non soltanto alla loro prosperità, ma anche a quella di altri paesi,

SOLLECITI di associare tali paesi alle prospettive di espansione che questa realizzazione offre,

SI DICHIARANO disposti a concludere, fin dall'entrata in vigore di tali Trattati, con gli altri paesi e in particolare nell'ambito delle organizzazioni internazionali alle quali partecipano, accordi che permettano di raggiungere tali obiettivi di interesse comune e di garantire lo sviluppo armonioso dell'insieme degli scambi.

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente

Berlino

**I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,**

**AVUTO RIGUARDO alla situazione particolare di Berlino e alla necessità
di apportarle l'appoggio del mondo libero,**

**SOLLECITI di confermare la solidarietà che li unisce alla popolazione
di Berlino,**

**ADOPTERANNO I LORO BUONI UFFICI nella Comunità perchè vengano
adottate tutte le misure necessarie per agevolare la situazione economica e
sociale di Berlino, favorirne lo sviluppo e garantirne la stabilità economica.**

DICHIARAZIONE D'INTENZIONI

ai fini

dell'associazione alla Comunità Economica Europea dei
Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco

**I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,**

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE gli accordi e convenzioni di carattere
economico, finanziario e monetario conclusi tra la Francia e gli altri Paesi in-
dipendenti appartenenti alla zona del franco,

SOLLECITI di mantenere e intensificare le correnti tradizionali di scambi
fra gli Stati membri della Comunità Economica Europea e tali Paesi indipen-
denti, e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi ultimi,

SI DICHIARANO PRONTI, fin dall'entrata in vigore del Trattato, a pro-
porre a tali Paesi negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associa-
zione economica alla Comunità.

DICHIARAZIONE D'INTENZIONI

ai fini

dell'associazione alla Comunità Economica Europea
del Regno di Libia

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE i vincoli economici esistenti fra l'Italia
e il Regno di Libia,

SOLLECITI di mantenere e intensificare le tradizionali correnti di scambi
fra gli Stati membri della Comunità e il Regno di Libia e di contribuire allo
sviluppo economico e sociale di quest'ultimo,

SI DICHIARANO PRONTI, fin dall'entrata in vigore del Trattato, a pro-
porre al Regno di Libia negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di
associazione economica alla Comunità.

DICHIARAZIONE D'INTENZIONI

relativa alla

Somalia

attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica Italiana

**I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,**

**SOLLECITI, al momento di firmare il Trattato che istituisce tra loro la
Comunità Economica Europea, di precisare la portata delle disposizioni degli
articoli 131 e 227 di detto Trattato, considerato che, a mente dell'articolo 24
dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia, l'amministrazione ita-
liana di tale territorio avrà termine il 2 dicembre 1960,**

**HANNO CONVENUTO di riservare alle Autorità che assumeranno dopo
tale data la responsabilità delle relazioni con l'esterno della Somalia, la facoltà
di confermare l'associazione di tale territorio alla Comunità, e si dichiarano
pronti, ove necessario, a proporre all' suddette Autorità negoziati diretti alla
conclusione di convenzioni d'associazione economica alla Comunità.**

DICHIARAZIONE D'INTENZIONI

ai fini

dell'associazione alla Comunità Economica Europea
del Surinam e delle Antille olandesi

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE gli stretti vincoli che uniscono le Parti
del Regno dei Paesi Bassi,

SOLLECITI di mantenere e intensificare le tradizionali correnti di scambi
fra gli Stati membri della Comunità Economica Europea da una parte e il
Surinam e le Antille olandesi dall'altra, e di contribuire allo sviluppo econo-
mico e sociale di questi Paesi,

SI DICHIARANO PRONTI, fin dall'entrata in vigore del Trattato e a ri-
chiesta del Regno dei Paesi Bassi, ad aprire negoziati diretti alla conclusione
di convenzioni di associazione economica del Surinam e delle Antille olandesi
alla Comunità.

**DICHIARAZIONE DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**
relativa alla
definizione dei cittadini tedeschi

All'atto della firma del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, il Governo della Repubblica federale di Germania fa la seguente dichiarazione:

« Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, devonsi intendere per cittadini, tutti i Tedeschi nel senso definito dalla sua Legge fondamentale ».

**DICHIARAZIONE DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

**relativa alla
applicazione dei Trattati a Berlino**

Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti di ratifica, che il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica si applicano ugualmente al Land di Berlino.

**DICHIARAZIONE DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE**

relativa alle

**domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte
a un regime di segretezza per ragioni attinenti alla difesa**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

**CONSIDERANDO le disposizioni di cui agli articoli 17 e 25, paragrafo 2
del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,**

SI DICHIARA disposto ad adottare le misure amministrative e a proporre al Parlamento francese le misure legislative necessarie affinché, fin dall'entrata in vigore del Trattato, le domande di brevetto che proteggono cognizioni segrete siano seguite, conformemente alla procedura normale, dal rilascio di brevetti con la clausola del divieto di temporanea pubblicazione.